

Giovanni Alberto Cecconi

Crisi e trasformazioni del governo municipale in Occidente fra IV e VI secolo

[A stampa in *Die Stadt in der Spätantike - Niedergang oder Wandel ?* (Akten des internationalen Kolloquiums in Muenchen am 30. und 31. Mai 2003), a cura di J.-U. Krause - C. Witschel, Stuttgart 2006, pp. 285-318 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”]

Le tradizioni non meritano di essere rispettate che nella misura in cui sono rispettabili, cioè nell'esatta misura in cui rispettano i diritti fondamentali degli uomini e delle donne. Rispettare “tradizioni” o leggi discriminatorie equivale a disprezzare le loro vittime. Tutti i popoli e tutte le dottrine hanno prodotto, in certi momenti della loro storia, dei comportamenti che sono risultati, con l'evoluzione delle mentalità, incompatibili con la dignità umana; da nessuna parte si riuscirà a abolirli con un tratto di penna, ma ciò non dispensa dal denunciarli e dall'operare per la loro sparizione

Amin Maalouf, *L'identità (Les identités meurtrières, 1998)*, trad. it. Bompiani, Milano 1999, 118s. *

Nell'accostarmi con un approccio sovraregionale alle strutture e alla prassi politico-amministrativa della città tardoantica in Occidente (prenderò in considerazione in misura inevitabilmente diversificata, innanzitutto in ragione della difforme disponibilità documentaria, penisola iberica, Gallie, Nordafrica, Italia), ho scelto di svolgere una trattazione libera di spaziare – non senza qualche necessario “andirivieni” – dal IV secolo sino a toccare l'età di Gregorio Magno, ricongiungendomi dal basso col *Decline and Fall of the Roman City* di W. Liebeschuetz, volume dove si privilegia il V e soprattutto il VI secolo e col quale anche il presente contributo si pone in ideale dialogo.

A tale scopo, ho scelto di puntare la mia attenzione su due aspetti cruciali, fra loro interconnessi: (a) il rapporto fra politica municipale delle autorità statali e autonomia locale, i cui equilibri sono funzionali all'evoluzione dello stato generale delle città; (b) il passaggio da fase “curiale” a fase “post-curiale”¹ nel governo municipale tardoantico.

I. Autorità statali e *Selbstverwaltung* municipale

I 1. Governatori e città: il problema

Nel 1982 Friedrich Vittinghoff interveniva nel dibattito sui rapporti fra stato e amministrazioni locali durante il tardo impero romano. Attenuando molto l'idea, allora dominante, di un contrasto fra un alto impero nel quale le città godevano di effettive capacità decisionali e un tardo impero in cui erano attanagliate dal centralismo e dal fiscalismo, Vittinghoff collocava il complessivo deterioramento nelle relazioni fra comunità civiche e stato «in einem kontinuierlichen Prozess in der gesamten Kaiserzeit» i cui fattori costitutivi, matrice di una crisi progressiva del sistema politico-amministrativo su base timocratica, non erano sostanzialmente mutati².

* Questa citazione, come ciascuno vedrà, non è pertinente al tema qui trattato. O meglio, lo è solo molto indirettamente, in quanto si inserisce nel dibattito odierno sul multiculturalismo, a sua volta collegato con quello sul «declino» della città romana. Anche per questo tipo di catena di congiunzioni l'opera recente di Wolfgang Liebeschuetz è densa di embricazioni politiche e ideologiche. A tali questioni accennerò nella parte finale del mio contributo.

¹ «Post-curial Civic Government» suona il titolo del terzo capitolo di Liebeschuetz 2001a, 104-136.

² Vittinghoff 1994, 223; cf. 247, bilancio conclusivo a 246-248. Fra gli indizi evocati da Vittinghoff: la precocità delle regolamentazioni imperiali sull'evergetismo *ob honorem* e sui *munera publica* e di tendenze all'ereditarietà dell'appartenenza alle curie (bibliografia e rapida discussione su quest'ultimo punto in Palme 1999, 118 n. 171, ove si consente con l'opinione secondo cui l'ereditarietà non rappresentava in alcun modo uno Zwangsmittel ma nasceva dalla volontà di reclutare i curiali all'interno del loro ceto), il fatto che persino nel I-II secolo determinate città avevano dovuto ricorrere alla coazione per nominare dei magistrati. Sul declino della competizione politica locale visto anche come concausa di fenomeni di calo edilizio già nel II secolo avanzato p.es. (per la Spagna, ma sulla base di documentazione o argomenti più generali) Keay 1996, 25s.; Arce 2002, 43; Ward-Perkins 1998, 378s., con qualche oscurità rileva le difformità regionali: allude a un'epoca relativamente precoce (però da collocare dopo la fine del II

Si nota, in questo contributo, una relativizzazione di un elemento al quale invece in maniera preminente è attribuito un peso decisivo per la fine, di epoca tardoantica, della *Selbstverwaltung*, del modello tradizionale centrato sulle competenze di curie dotate di notevole libertà d'indirizzo politico-amministrativo: l'ingerenza nell'amministrazione civica dei governatori provinciali e, con un impatto più episodico, di altre figure di amministratori, come i vicari. Convinzione forte della storiografia è infatti che, in virtù del riassetto provinciale e in generale della restaurata autorità imperiale diocleziane, l'accresciuta pressione degli organismi imperiali provocò uno scadimento delle responsabilità degli antichi gruppi dirigenti municipali³. In molte aree si sarebbe sviluppata un'accelerata erosione – il termine più ricorrente – delle forme dell'autogoverno: un fenomeno in forza del quale le aristocrazie curiali sminuite nella loro discrezionalità divenivano sempre meno competitive; andava in crisi il prestigio delle *leaderships*, e con esso l'intera organizzazione della politica municipale. Javier Arce imputa all'interventismo di governatori (e vicari) negli affari municipali di essere una delle cause «de la pérdida de la vitalidad y del nervio de las ciudades»⁴. In un contributo recente A. Lewin scrive: «the new position held by governors in the cities may have further contributed to the decline of the *curiales* as a class. In the long run, government interference seems to have presented an obstacle to the emergence of an active local ruling class capable of running the cities»⁵. Potremmo richiamare molte analoghe formulazioni⁶. Questa linea è, nella sostanza, convalidata da Liebeschuetz, sia nel suo *survey* recente sia in scritti anteriori⁷. Per l'Occidente, le iscrizioni onorarie pubbliche, quasi del tutto finite a partire dal secondo quarto del V secolo, ma che da molto prima sembrano testimoniare duri colpi inferti al primato delle *élites* cittadine, viene letto a conferma di questo fenomeno. Secondo le indagini archeologiche, gli spazi pubblici e gli edifici secolari classici tesero – invero con eccezioni e comunque ritmi assai variabili – a divenire desueti, abbandonati o mutati nella loro funzione⁸.

secolo) e parla di «broad pattern of aristocratic disillusionment with civic life, coupled with a decline in aristocratic civic spending», di fatto in particolare sottolineando la decadenza civica nell'Italia settentrionale e «in most of the northern provinces», in contrasto con la continuità di vita tradizionale nel settore suburbicario, nell'Africa settentrionale e in città maggiori orientali.

³ L'idea che la grande crescita del numero delle province sia stata nociva per l'organizzazione della vita municipale secondo gli schemi classici, come effetto della ravvicinata e diretta ingerenza dei governatori sulle più ridotte circoscrizioni loro sottoposte, è idea diffusa; cf. Ward-Perkins 1998, 375: «Many more (smaller) provinces were created, and their imperially appointed governors exercised much stricter control...than had provincial governors under the early empire»; analogamente, fra altri, Claude 1969, 146; Liebeschuetz 1992, 6; Lepelley 1999, 242.

⁴ Arce 1982, 102; la stessa formulazione in Arce 2002, 46s.

⁵ Lewin 2001, 36; cf. Whittow 1990, 9. Una descrizione più articolata dei rapporti fra governatori e notabili (però strettamente incentrata sulle realtà orientali) svolge Lewin 1995, 97-107, con la sottolineatura opportuna del governatore come protagonista ma non “hammer” di un gioco politico locale fatto anche di divisione interne al ceto dirigente.

⁶ Nei contributi specifici non è comune leggere riferimenti agli addentellati altoimperiali della decrescita del ruolo delle curie (senza che si possa capire se si danno per presupposti o meno), mentre oggi allo stesso tempo affiora qua e là la tendenza a “deresponsabilizzare”, almeno in parte, il III secolo come causa dell'involuzione della città romana. Il risultato è che il fenomeno finisce a volte per apparire scarsamente contestualizzato, e d'altra parte segnato in maniera quasi totalizzante dalle modifiche nelle strutture istituzionali di fine III e IV secolo e dalla conformazione dei rapporti fra rappresentanti del centro e ceti dirigenti municipali.

⁷ Una delle tesi di fondo sviluppate da Liebeschuetz è così riassunta nelle pagine conclusive del suo libro (2001a, 411-412): «the decline and fall of curial government was a consequence of the increased pressure on decurions by the imperial administration of the Late Empire, as well as of the new opportunities for social advancement offered by the enlarged civil service»; *ibidem*, accanto a questi elementi lo studioso non manca di segnalare le “imputazioni”, per così dire, del cristianesimo. Cf. anche Liebeschuetz 1992, p.es. 4s. (rapporto causa-effetto fra presenza de governatore e decadenza delle istituzioni cittadine); 6-9.

⁸ Epigrafia e città tardoantica: Liebeschuetz 2001a, 11-19. L'assetto degli impianti urbani fra IV e V secolo conobbe un «cambiamento rivoluzionario», nella definizione di Ward-Perkins 1998, 404 (disposizione delle strade, templi, fori, bagni cedono il posto a un sistema meno pianificato e costruzioni cristiane, senza che ciò implichi di necessità una crisi economica o demografica). Per lo storico della società e delle istituzioni cittadine chiamato a una sintesi che faccia tesoro del contributo dell'archeologia, un motivo di qualche disorientamento è legato al fatto che l'archeologia talvolta offre letture contrastanti dei medesimi contesti regionali o delle sorti di tipi di infrastrutture o spazi pubblici. Prendiamo il caso del Nordafrica di età vandalica: si va affermando oggi l'opinione che l'Africa non abbia conosciuto contributo vandalo esorbitante alla diminuzione o alla cessazione dell'utilizzo degli antichi luoghi pubblici: così Delogu 2001 (contributo di Potter, dove si insiste per alcune sedi sulla continuità di funzioni delle città, per altre sul fatto che i

Non sostengo ovviamente che nella critica storica manchi, o sia del tutto minoritaria, la consapevolezza delle difformità, dei contrappunti dei contesti, e poi del miglioramento che non poche città, oltre alle grandi capitali imperiali, ricavarono dalle nuove morfologie tardoantiche⁹. Tuttavia, per quanto riguarda la natura e gli effetti del rapporto fra rappresentanti del potere centrale e comunità locali, anche tenendo conto delle esigenze di costruzione di modelli generali, mi pare utile svolgere alcune considerazioni che forse possono servire a ripensare e eventualmente a aggiustare l'impianto interpretativo di cui ho iniziato a parlare. Senza volerne contestare in assoluto la fondatezza come strumento euristico, se ne potranno almeno evidenziare alcune ambiguità o limiti.

I 2. Capoluoghi provinciali

Un primo punto riguarda i capoluoghi provinciali¹⁰. Le informazioni in questa sede privilegiate, quelle non archeologiche, riguardano specialmente il IV e l'inizio del V secolo. Per queste realtà, numericamente più che raddoppiate rispetto al principato, si riconosce che la vicinanza delle istituzioni provinciali fu di solito fattore di sviluppo: infrastrutture, indotti sul piano della dinamicità socio-economica, possibilità di manifestare rapidamente i bisogni locali attraverso

vandali trovano una situazione consolidata, processi di trasformazione in gran parte già avvenuti); Ben Abed/Duval 2000; più dubbiosa Fentress 1993, 361s.; cf. anche Ghedini 1993, 324s. Se consideriamo i monumenti classici, gli edifici termali continuano in maniera relativamente diffusa a attirare l'attenzione delle autorità e mantengono un loro ruolo nel paesaggio urbano – come forse, ma con qualche incertezza in più, le pratiche sociali abitualmente ad essi collegate: Caillet 1996, 194; Ben Abed/Duval 2000, 204; ulteriore documentazione è assemblata da Liebeschuetz 2001a, 39 n. 53; 97; 99. Spesso è arduo delineare un chiaro quadro evolutivo (anche all'interno di stessi ambiti territoriali), in grado di sorreggere le generalizzazioni, delle sedi per eccellenza della vita politica: i fori municipali. Arthur 1999, 174 ad esempio per svariati centri del meridione italico parla di profonde modifiche a partire dal IV secolo di quelli che erano stati i *fora* e di scomparsa degli edifici amministrativi intorno a essi, cf. Arthur 1999, 188; viceversa Baldini Lippolis 1995 porta vari esempi, per la medesima area, di continuità e relativo benessere da III a V secolo incluso. In Africa, i fori di Timgad e Cuicul erano ancora attivi a fine IV secolo (p.es. Fentress 1993, 355-357; cf. Ghedini, loc. cit. su Belalis Maior). Ai fori come spazi giudiziari ancora attivi sembrano alludere alcune volte i *Concilia Galliae* di VI-VII secolo; per città maggiori ci sono testimonianze palesi: a Lione all'epoca di Gregorio di Tours nel foro ancora si sbrigliavano negozi giuridici importanti, vd. Février 1980, 452; analogamente per Arles, Loseby 1996, 55 (fonti: Sidonio e Cesario, alla luce del quale si ritiene che nel *forum* si trattavano «legal or business matters»); per Vienne un cenno in Avit. hom. 6. In generale sui fori nella Penisola Iberica nel IV secolo si sofferma Fuentes Domínguez 1999, 34s.: i fori tendono a perdere importanza rispetto agli standard precedenti molto elevati, tuttavia gli usi tradizionali sopravvivono e sono rarissimi gli abbandoni (non sapremmo dire quanto questo quadro complessivamente favorevole sia coerente con quanto si dice più avanti nel saggio a proposito della sparizione delle curie e degli *ordines*, fenomeno avanzato nel V secolo, ma iniziato «con claridad en el siglo IV»: Fuentes Domínguez 1999, 46). Per il costume di esporre statue in pubblico con funzioni esornative vd. per il V-VI secolo AE 1956, 259; Cassiod. *Var.* 2, 35-36; 7, 13.

⁹ Liebeschuetz non manca di notarlo (1992, 9 ma cf. 1992, 4s.; 2001, 12s.; 37-39). Similmente Ward-Perkins 1998, 382s.; 386-388; Arce 1993, 400; 2002, 50s.; il tema del rapporto fra nuove gerarchie di città e loro ruolo amministrativo (e militare) è ripreso in questi Atti da Federico Marazzi.

¹⁰ Ricerche, ora di impianto archeologico, ora basate prevalentemente sul vaglio di fonti letterarie e epigrafiche, hanno interessato *Hauptstädte* tardoantiche italiche, galliche, iberiche. Diamone un assaggio, con qualche breve osservazione. Si possono ipotizzare meccaniche almeno in parte comparabili a quanto avveniva nelle residenze imperiali (per Milano e Aquileia si rinvia a vari saggi di Lellia Cracco Ruggini; Arles: Loseby 1996, spec. 57, con accentuazione del suo carattere di «establishment city», lo sviluppo della quale non sarebbe dipeso gran che dall'apporto dell'élite locale). Proprio perché la gerarchia non segue lo status politico-istituzionale, non è insignificante che nell'*ordo urbium* ausoniano, a parte i casi delle grandi metropoli, quasi tutte le città celebrate sono sedi prefettizie o anche semplicemente di governatori. La creazione o il rilancio di questi centri provinciali sembra non implicare necessariamente un ampliamento della superficie occupata: gli archeologi individuano diversi casi di restringimento dei perimetri delle mura tardoantiche (come anche ampliamenti, p.es. *Bracara*, capitale della *Gallaecia*: Keay 1996, 27): è il caso di Tarragona secondo Keay 1996, spec. 26s.; qui, se anche ci fu rimpicciolimento rispetto all'alto impero, la popolazione doveva essere abbastanza numerosa a giudicare dalle sepolture dal cimitero scavato negli anni 1930 da Serra Vilaró (Keay 1996, 31s.), si continuò a fare uso di almeno un *forum* cittadino (TED'A 1989 ma *non vidi*) e si può evidenziare la tarda attestazione di iscrizioni pubbliche, ancora nella seconda metà del V secolo (per gli imperatori Leone e Antemio, cf. Alföldy 1975, nr. 100; Palol 1992, 381, 386-390; Keay 1996, 28s.). Altre capitali provinciali iberiche: Arce 1993, 399-402, con letter. specifica; cf. già Arce 1982, 98-99. Per Vienne (peraltro anche sede centrale di vicariato) ho consultato Pelletier 1974, spec. 18-25. Per Tours, capoluogo della *Lugdunensis III* dalla seconda metà del IV secolo vd. Pietri 1983 e Liebeschuetz 2001a, 6s. Sul dinamismo della popolazione residente favorito dalle capitali "provinciali" nell'età bizantina in Italia vd. Falkenhausen 1989, 403-437.

canali istituzionali¹¹, rafforzamento ecclesiastico¹². Di un riverbero favorevole dovevano beneficiare il contesto insediativo circostante e i centri urbani disposti lungo vie di collegamento con gli stessi capoluoghi¹³. Consenso va riscuotendo negli ultimi anni, al di là delle diversità di modulazione, l'idea che il vigore di questi centri fosse garantito dalla presenza del funzionariato (abbracciando con questo termine anche i governatori) ma tendesse a produrre – e per periodi limitati – il mantenimento quasi soltanto delle strutture monumentali connesse con lo svolgimento delle attività dell'amministrazione provinciale: i magnati locali, già nella prima parte del IV secolo, avrebbero maturato una sorta di distacco dalla città o ne sarebbero stati estraniati. Da costoro «more time was spent away from the towns as these were no longer central to political and social advancement» (Keay)¹⁴. Ne risultano talvolta configurati sfondi urbani un po' cerei, una vita monopolizzata in tempi precoci da ceti burocratico-militari, una semi-inesistente componente aristocratico-curiale, luoghi anche a bassa densità demografica o di ridotta superficie all'interno delle mura perimetrali¹⁵. Tale visione non è esente da rischi di anacronismo e perciò occorre via via circostanziarne le spie documentarie e le cronologie. Altri elementi di riflessione emergeranno nel corso del lavoro; per il momento ricorderò come Tarragona, alla quale si riferisce la precedente citazione diretta, sembri essere stata piuttosto popolosa e non priva di una certa articolazione sociale, a giudicare dalle sepolture scavate da Serra Vilarò e oggi così lette dallo stesso Keay¹⁶, oppure l'iscrizione canosina del console apulo-calabro Cassio Rufurio, significativa della soddisfazione con cui i curiali potevano accogliere le iniziative architettoniche dei loro amministratori; Rufurio è elogiato dall'*ordo splendidissimus* che gli decretò anche una statua *pro meritis et dispositione qua civitatem omni ex parte renobabit*: l'epigrafe potrebbe essere di pieno V secolo e comunque non è anteriore allo scorcio finale del IV secolo¹⁷. Anche le sedi più abituali dei viaggi amministrativi dei governatori (viaggi tutt'altro che soppressi nel tardo impero nonostante le più ridotte dimensioni delle province), eventualmente arricchite di corti di giustizia¹⁸, o comunque le località dalle quali il governatore passava nel corso di spostamenti di altro genere, approfittavano di un più immediato contatto con lui. È vero che in

¹¹ Da un lato coi concili provinciali (per le province italiche discussione in Cecconi 1994, 83-106), dall'altro accedendo ai "servizi" degli impiegati dell'ufficio del governatore. Nell'*ordo salutationis* di Timgad si menzionano *officiales-curiales*, *officiales ex ordine*, espressione che potrebbe riferirsi a membri dell'*officium* provinciale che però svolgevano o avevano svolto i *munera* curiali (sugli *officiales* nell'album Timgad vd. Chastagnol 1978, 33-39); essi entravano nell'*officium* con la designazione generica di *cohortalini*; cf. Soraci 2001, 562; Vittinghoff 1994, 245 e soprattutto Palme 1999, 117-120, anche sulla somiglianza di posizione sociale e giuridica fra *cohortalini* e *curiales* e sul fatto che l'esenzione dai doveri municipali poteva offrire uno stimolo, a uomini appartenenti ai ceti direttivi cittadini, a entrare al servizio del governatore (119). Legge di divieto è però Cod. Theod. 1, 12, 6 (398 d.C.). Sulle possibilità offerte ai giovani esponenti di famiglie locali dalla presenza dell'ufficio del governatore vd. anche l'accento di Grelle 1999, 133.

¹² Interessante sui rapporti di precedenza fra Vienne e Arles è il canone 2 del concilio di Torino del 398 (CCL 148, 55s.): il vescovo che mostrerà che la sua città è metropoli di provincia – intendo senz'altro metropoli civile – possiederà il primato *totius provinciae* anche dal punto di vista ecclesiastico.

¹³ Per la Puglia e Canosa seguono i fondamentali contributi, pubblicati in varie sedi, di Francesco Grelle (con la monografia pubblicata nel 1993, spec. 159-189) e Giuliano Volpe; in uno di questi, Volpe (1999, 274-276) sottolinea la «forza morfogenetica» dell'organizzazione provinciale su insediamenti e economia, con osservazioni sulla concorrenza di altri centri pugliesi.

¹⁴ La citazione è tratta da Keay 1996, 28 (l'evidenziazione è mia); *ibidem*, si afferma che la stessa pratica di favorire le costruzioni pubbliche connesse con il ruolo di capoluogo di provincia non sarebbe continuata molto a lungo dopo l'inizio del IV secolo (ma quando si sarebbe diffusa?). Cf. Loseby 1996, 55; inoltre Liebeschuetz 2001a, 6s.

¹⁵ C'è qualche somiglianza con le *sedes regiae* dei regni romano-barbarici secondo il profilo fornito da Ripoll 2000, che esamina diacronicamente il regno visigoto (vd. spec. 374); si tratta soprattutto di centri di potere, non si deve cercare in queste città una struttura urbana con un sistema abitativo privato normale: qui (Narbona, e primariamente Barcellona e Toledo) conta la fortezza, la cattedrale, il palazzo e poco più (alloggi per soldati, servi ecc.).

¹⁶ Keay 1996, 31-33 (l'autore è ben consapevole dell'esistenza di aspetti contraddittori fra i risultati degli scavi della necropoli e altri tratti dell'immagine della città). Cf. le nn. 10 e 14.

¹⁷ AE 1957, 43; Grelle 1993, 168s.; un analogo esempio africano di giubilo cittadino: CIL VIII 18328 = ILS 5520; Lepelley 1979, 107s.

¹⁸ Per rimanere in un contesto sud-italico, che fornisce testimonianze epigrafiche per la verità piuttosto fuori dall'ordinario per l'epoca, a Luceria in Puglia un anonimo correttore fece costruire per intero sotto Valentiniano I una corte di giustizia (*secretarium* e *tribunal*), *studiis curiae florentis*: AE 1988, 387; Grelle 1993, 181 e più ampiamente 182-185.

simili occasioni poteva fare da sgradito contrappeso agli abitanti il gravame rappresentato da pratiche di *hospitalitas*: la legislazione arriverà perciò a ridurre a pochissimi giorni l'anno il massimo di soggiorno dei governatori nelle città provinciali, che di solito "prevedeva" a quanto risulta tempi di *otium fra deliciae exquisitae* spese dalla collettività, in primo luogo dalle curie e dai *negotiatores* (Nov. Maior. 7, del 458 d.C., § 17).

I codici sembrano suggerire che le residenze dei governatori erano favorite, per esempio in ambito edilizio o come sedi di spettacoli pubblici, a scapito di *oppida* e città minori della loro provincia (e.g. Cod. Theod. 15, 1, 14 del 365; 15, 1, 37 della fine del 398 in datazione Seeck). Ignoriamo l'estensione di una prassi che comunque non contribuì univocamente alla crisi del sistema cittadino¹⁹.

I 3. Politica finanziaria (specialmente in tema di edilizia)

Sia in Oriente sia in Occidente si va verso il prosciugamento delle responsabilità finanziarie dei consigli municipali, in particolare nel settore edilizio; una tendenza, questa, che poi si sostanziava del sequestro di una cospicua parte delle rendite delle città da parte dello stato²⁰. Questo ribaltamento di responsabilità ebbe complesse conseguenze sociali, culturali, nel modo di pensare. Tuttavia non sfociò mai in un completo esautoramento: la normativa imperiale ha cercato in taluni casi di offrire alle città delle garanzie minime di libertà di iniziativa e scelta, come si può constatare per una costituzione del 431 di cui sarebbe importante valutare l'efficacia e la durata²¹. Ci saranno

¹⁹ Che il tardo antico abbia conosciuto una frattura più accentuata che in passato fra città ricche e organizzate, eventualmente in grado di assorbire nuovo urbanesimo, e città più piccole e peggio rappresentate, con un impoverimento talvolta destinato a tramutarsi da crisi ad abbandono di queste ultime, è stata opinione valorizzata da Santo Mazzarino (1951, 251-257), confortata anche da documenti legislativi come quelli richiamati nel testo. Il punto merita una digressione. Liebeschuetz (almeno in 1992, 9) constata una non-riduzione del numero delle città «There was a tendency for smaller centres to develop, and for a denser network of towns to come into being...». Per alcune regioni (Italia, Africa) c'è una permanenza di istituzioni tradizionali in centri di modeste dimensioni; vd. Cecconi 1994, spec. 175s.; da un elenco ragionato delle sedi episcopali attestata nel corso del VI secolo-inizio VII in Italia, fornito da Tabata 2002, 299-321 (ringrazio l'autrice per avermi fatto avere una copia della sua per ora inedita tesi di dottorato, preziosa per l'ampiezza dei materiali raccolti), si osserva un gran numero di località di media e minore importanza, con prevalenza – si noti – di città centro-meridionali: un dato interessante anche se rimane un principio di fondatezza non ovvia quello di dedurre automaticamente dalla presenza di una diocesi ecclesiastica l'esistenza di una città in senso proprio e più ampio (sulla definizione di città romana e altomedievale dipendente dalla sua funzione amministrativa, ecclesiastica o civile, cf. Ward-Perkins 1996, 6; diversamente Liebeschuetz 1992, 32; nel senso di una vicinanza sino quasi alla coincidenza fra *civitas* e amministrazione episcopale il canone 5 del concilio di Tours del 567, cf. Beaujard 1996, 138); sugli sviluppi nell'Italia bizantina cf. Falkenhausen 1989, 452-464. Per l'Africa si veda Lepelley 1979-1981. La distinzione fra *civitates maiores* e *minores* è banale in sé, però potrebbe denotare un reticolo cittadino piuttosto esteso ancora verso la fine del VI nella Spagna visigota: Vives 1963, p.es. 87s. (*Conc. Bracaraug.* II, 572 d.C.); per gli elenchi di città galliche e iberiche, per tutto il periodo qui considerato e oltre, "ricavabili" (sempre con la riserva di cui sopra) o comunque da mettere sotto osservazione, da sottoscrizioni a atti di concili e da altre fonti ecclesiastiche vd. Vives 1963, *passim*; *Concilia Galliae* (*Conc. Aurelianense* del 511 e del 541); per Février 1977, 201, 204, le nuove sedi episcopali sorgevano in città che avevano acquisito un rilievo: indizio anche di una mobilità ascensionale nel quadro delle città della Gallia, cf. Goudineau/Février/Fixot 1980, 115.

²⁰ Fra le rare iscrizioni tarde che dichiaratamente alludano a forme di finanziamento comunitario vedasi: CIL IX 3685 (*Marsi Marruvium*), con la vecchia formula *aere conlato*; CIL IX 2638 = ILS 5588 (*Aesernia*), con la richiesta del rettore provinciale, le spese di un *vir primarius* ma *acceptis columnis et tegulis a re publica*; per l'Africa vd. CIL VIII 23849: *sumptu civium*, Lepelley 1979, 103. D'altra parte una legge come Cod. Theod. 15, 1, 37 attribuiva o confermava poteri abbastanza evidenti agli ordini *civitatum* in materia di difesa del patrimonio monumentale e artistico, mentre per i governatori era prevista libertà di decisione per *horrea stabula ecc.* Su imperatori e rendite municipali, Ausbüttel 1988, 65-69; Delmaire 1989, 276-282; Lewin 2001, part. 27s., con letter.; Liebeschuetz 2001a, 169-202 (con particolare riferimento al mondo greco-orientale e all'Egitto), spec. 175-178.

²¹ Costituzione del 431: Cod. Iust. 4, 61, 13: *...atque hanc tertiam iubemus adeo in ditione urbium municipumque consistere, ut proprii compendii curam non in alieno potius, quam in suo arbitrio noverint constitutam...* (con piena autonomia di uso da parte delle città del terzo delle proprietà sui fondi), vd. Voci 1989, 100; cf. anche Delmaire 1989, 653. Le città o le curie potevano ricevere beni altrui, essere titolari di *fundi* (anche se le fonti non sempre consentono di sciogliere il nodo della pienezza o meno di tale titolarità dinanzi alla *res privata* o alle *sacrae largitiones*; Voci 1989, 95-105), essere passibili di multa, erano responsabili di una cassa pubblica (Nov. Val. 3 § 3; Nov. Val. 13 § 1; Nov. Maior. 11: rispettivamente del 439, 445, 460). In linea di principio esisteva comunque una separazione fra beni appartenenti alla curia e beni della città, vd. Delmaire 1989, 648 n. 9; tale distinzione è chiara in Nov. Iust. 120 § 1, 1.

stati anche in Occidente, come ad Antiochia, consigli municipali che controvoglia, a costo di un'ulteriore demotivazione, avallavano le altrui iniziative monumentali e le modalità dei loro finanziamenti e erano costretti a constatare ingiustizie di vario ordine commesse dai governatori²². Ci furono, in Occidente, *iudices* avidi e vessatori, entità ostili ai provinciali loro sottoposti, come risulta dalle istantanee cariche di condanna morale del *De rebus bellicis* o di Salviano²³. Ma c'è solo questo? Nelle città dove i governatori avevano maturato interessi o nelle città che gli erano care per motivi disparati, ebbene si può ritenere che qui almeno una contropartita per la comunità intera – e per magistrature e *ordines* chiamati alla collaborazione – fosse un relativo dinamismo edilizio. Non è probabile che le numerose epigrafi di IV fino all'inizio del V secolo in cui gli ordini municipali e i *cives* inneggiano ai governatori restauratori di opere pubbliche varie fossero solo il prodotto di melliflue (o forzate) esibizioni retoriche²⁴. Del resto il dubbio che sorge è se le città soffrissero maggiormente le umiliazioni di un governatore invasivo o l'insicurezza di un governatore assenteista e distante. In altri tempi le città potevano persino domandare di essere sorvegliate da *curatores*, delegati imperiali di cui oggi si riconosce la minore temibilità rispetto a quanto non si pensasse un tempo ma che comunque condizionavano di fatto la libertà civica in materia finanziaria²⁵. Drammi profondi forse nascevano anche laddove comunità svuotate di risorse ormai in buona parte devolute al tesoro imperiale erano lasciate a loro stesse, magari a un'autogestione di fatto però priva di punti di riferimento²⁶.

I 4. Politica e rapporti di forza

Un aspetto collegato è quello dei rapporti di forza a livello locale. La mia impressione è che troppo spesso si presupponga come fenomeno radicato e dominante la conflittualità fra amministratori provinciali e dirigenti locali. A questi ultimi dei governatori malvagi avrebbero, che so, imposto *iniuriae corporales* – come sanzione giuridica o, si direbbe, come puro cinico segno di superiorità – e in fin dei conti sarebbero state sottratte energie vitali. È vero che Libanio spiega con queste violazioni dei diritti civili, attribuendo a esse importanza decisiva, il fenomeno dell'abbandono

Si veda anche Cod. Theod. 10, 3, 5 e Cod. Theod. 15, 1, 41; Voci 1989, 98-100; Soraci 2001, 591s. Sui *servi publici* municipali si veda Lenski in questi Atti.

²² Lewin 2001, 33.

²³ De reb. Bell. 4; Salv. gub. p.es. 5, 24; 5, 26; Cecconi 1998, 155.

²⁴ Questa è anche la convinzione di Lepelley a proposito di alcune iscrizioni africane con l'elogio dei tempi felici di IV secolo e dei governatori provinciali che li incarnavano (Lepelley 1979, 103s.). Ecco un esempio di collaborazione fra governatore e curia, con l'apprezzamento dei cittadini: *Statuam Antonio Iustiniano praesidi provinciae Samnitium reluctanti congregata omni multitudine civitatis fuis precibus ut susciperet Venafranae urbis populus conlocavit ob merita quibus una cum splendidissimo ordine statum iam conlapsum pro beatitudine saeculi reparavit* (CIL X 4858, da *Venafrum*, cronologia di massima attorno alla metà del IV secolo). In Italia e Africa la documentazione è in generale comunque significativa e la si rintraccerà nelle opere di riferimento. Più rari esempi, ma in un contesto di attestazioni epigrafiche complessivamente molto scarse, riguardano la Gallia: Krause 1987, 76; Février 1980, 451 e 472. Per un'epoca molto avanzata, un raffronto può essere fatto con l'iscrizione di Aïn Djeloula (Tunisia centrale) studiata dopo Pringle e Durliat da Modéran 1996: il testo ricorda le opere del grande Solomon e del tribuno Nonnus che ha obbedito a Solomon; la città beneficiata, apostrofata al vocativo, è destinata a ritrovare, grazie a questi rappresentanti di Giustiniano, *censuram statum cives ius moenia fastus*; vd. sotto n. 83.

²⁵ Jacques/Scheid 1990, 267 (*logistès* a Afrodizia, sotto Commodo). I curatori potevano abrogare, godendo, entro certi limiti, di poteri discrezionali, i decreti curiali (Ulpiano, *liber singularis de officio curatoris r.p.*: Dig. 50, 9, 4: *ambitiosa decreta decurionum rescindi debent... nihil valebit huiusmodi decretum*); per un caso di ingerenza vd. l'epigrafe di Iulius Paternus a Catania: CIL X 7024; Manganaro 1959, 145-156.

²⁶ Governatori e finanze municipali (Italia): Ausbüttel 1988, 135-147 *passim*; 156-160. La questione della compatibilità e della coesistenza ai vari livelli fra governatori e organismi civici, e in particolare sul piano della gestione delle finanze, storicamente essenziale come campo di esercizio dell'autonomia municipale, deve essere posta evitando pregiudiziali generalizzazioni negative. Sul tema, sul quale tornerò subito oltre nel testo per coglierne altri aspetti, mi sono soffermato in lavori precedenti, nello sfondo della diocesi italiciana: Cecconi 1993, 44-47 (il ritorno ad una antica collaborazione fra governatori e ceti dirigenti locali in ambito fiscale, ostacolata dalla presenza destabilizzante dei *palatini*, è vista dai poteri pubblici come auspicabile riforma delle pratiche tributarie e possibile garanzia del benessere dei sudditi); 1994, 133-169; 1998, 152-158. Con speciale riguardo a fonti e contesti orientali, cf. Lewin 2001, 32 con n. 40.

delle curie. Interviene poi una serie di divieti a frenare pratiche di prepotenze e punizioni sentite come oltraggiose per i curiali. Non si possono negare simili pratiche²⁷.

Per altro verso, le autorità centrali erano in grado di far pagare anche piuttosto duramente ai governatori certi loro comportamenti disinvolti. Così dovè accadere per il *iudex* campano accusato di *nimia arrogatio* verso l'*ordo* di Avellino (Cod. Theod. 12, 1, 68, del 364 d.C.), così accadde in un caso famoso con la rimozione dal proconsolato d'Asia di Nicomaco Flaviano iuniore nel 383 (Lib. or. 28, 5; Symm. ep. 3, 69)²⁸. Una certa percentuale di amministratori avrà voluto evitare di incorrere in cattivi giudizi da parte dei provinciali o di rischiare poco simpatici ricorsi a corte. Accanto alla ricerca del consenso, in linea di principio c'era coincidenza di interessi fra alcuni settori delle curie e governatori, in tema di correttezza nella rotazione dei *munera*: che vi fossero abbandoni dei *munera* avrebbe potuto significare per gli uni un sovraccarico di impegni, per gli altri il dover giustificare un impoverimento numerico, una crisi della *celebritas* delle curie locali che contravveniva da sempre agli indirizzi amministrativi e agli ideali della politica romana e imperiale²⁹. Numerose sono le variabili che entrano in gioco. In certe aree regionali – l'Italia centromeridionale con la Sicilia in primo luogo, ma il discorso riguarda anche l'Africa – il rettore di provincia era spesso un membro della nobiltà senatoria con possedimenti in loco, attento a esercitare in modo equilibrato le proprie mansioni. Soprattutto in casi del genere c'erano dunque al tempo stesso esigenze amministrative e rispetto per comunità alle quali il governatore era legato da antichi rapporti, che venivano rinfocolati durante il periodo di servizio. Un cospicuo numero di iscrizioni onorarie o, per esempio, Simmaco, non lasciano affatto la sensazione che i soggiorni in provincia degli amministratori imperiali avessero riverberi troppo corrosivi per la sopravvivenza delle curie cittadine e per la sociabilità delle folle locali. La presenza dei governatori, simbolo dei poteri costituiti, era anche un incentivo allo svolgimento di solennità cerimoniali che coinvolgevano tutta la comunità su iniziativa di notabili (che se dotati di un minimo di capacità di adattamento non avranno sentito decurtazioni rispetto ai fastigi passati)³⁰.

Spostiamoci a poco dopo la metà del V secolo. La Novella 7 di Maggioriano (in particolare §§ 9-11) parla del divieto a privati di alienare possedimenti rustici o urbani, a meno che non vi sia l'*interpositio*, l'intervento di un decreto della curia a garanzia dell'esistenza di una necessità impellente per tale vendita³¹. Neppure un *iudex provincialis* può da solo decidere se vi siano le

²⁷ Jones, 1964, 750: «Libanius is insistent that the flogging of decurions was the major cause [SPAZIATURA MIA] of the decline of the councils», Jones 1964, 240 (vol. 3) n. 88 (con i riferimenti anche alle fonti legislative, fra le quali una legge del 387 ammetteva punizioni corporali in caso di ammanchi e estorsioni in ambito fiscale). Violenze dei governatori e vescovi: Liebeschuetz 2001a, 142.

²⁸ Su quest'ultima vicenda cf. Pellizzari 1998, 209; Cecconi 2002, 220. Per una brillante trattazione sulla capacità delle aristocrazie locali di farsi temere dai governatori provinciali si veda Brown 1992, 23-25.

²⁹ Previsioni di casi che dovevano essere più rari, nel senso che si prevede che le città non siano abbastanza zelanti nel richiamare coloro che tentano di evitare gli obblighi civici, in Cod. Theod. 12, 1, 110 (385 d.C.); analogamente, casi di disertori protetti, contro i loro interessi, dalle curie: Cod. Theod. 12, 1, 113. Per l'attenzione dei curiali a una composizione ampia della curia e a limitare il loro reclutamento nel clero vd. p.es. Innoc. ep. 3, 9 (PL 20, 492); ep. 37, 5 (PL 20, 603); così Sarsina in epoca ostrogota, Cassiod. Var. 2, 18; cf. Cassiod. Var. 9, 4. L'ideologia del principe come tutore e promotore di un sistema urbano inscindibilmente legato, anche come condizione per il conferimento dello *ius civitatis*, alla presenza di un corpo decurionale di entità minima prefissata, che è sempre visto con favore si possa superare, è un aspetto arcinoto che trova conferma fra III e IV secolo in iscrizioni come quelle di Tymandus e di Orcistos (cf. l'importante epigrafe della *civitas Heracleotarum*, per la quale si rimanda per ora all'edizione Mitrev/Tarakov 2002). Per il rilievo della *numerositas* ai fini dell'assolvimento delle mansioni amministrative e anche come titolo di prestigio si veda anche p.es.: Cod. Theod. 12, 5, 3 = Cod. Iust. 10, 32, 52 (397 d.C.); Nov. Val. 3 § 3 (439 d.C.).

³⁰ Pensiamo a tavole come quella del 325 dalla città di Amiterno in area Sabina (AE 1937, 119): vi vediamo l'efficace sinergia fra tradizionale munificenza privata, espletata qui da un patrono in forme straordinarie, il nome del Cesare di cui si celebrava il *dies natalis*, la prestigiosa e nobilitante *presentia* del governatore alle manifestazioni organizzate dai decurioni a ranghi compatti. Per quanto difficile valutare appieno la rappresentatività di simili testimonianze, non si vede perché questo tipo di eventi (di cui del resto altre tracce, pur meno suggestive e esplicite, affiorano sia nelle iscrizioni sia nelle fonti letterarie) dovesse essere una rarità. Sul documento e su quello collegato AE 1937, 121, cf. ora Goddard 2002, 1027-1047

³¹ In caso di vendita di uno schiavo non serve il decreto, bastano le firme di cinque *primates* consenzienti: *in mancipio tantummodo distrahendo non est decreti quaerenda sollemnitas, si quinque primorum curiae subscriptio atque consensio adiecta monstretur* (Nov. Maior. 7, § 9). La curia era tradizionalmente depositaria della verifica sullo stato

condizioni di necessità in base alle quali soltanto erano ormai ammesse le vendite coi conseguenti cambiamenti di anagrafe tributaria. Il motivo è che un *iudex* provinciale può assumere atteggiamenti lassisti favorendo richieste illegittime, che devono vedersi alla luce di quanto viene detto poco sopra nella stessa costituzione sulla “fuga” dalle curie o dai collegi professionali coperta da loschi traffici dei *principales*³². Qui l'*ineluctabilis necessitas* potrà essere stabilita solo dal prefetto al pretorio. Se ingiustizia o malversazione ci sono da parte dei governatori, esse in questo caso assomigliano, piuttosto che a oppressione o ostile ricatto, a appoggio e complicità. Appoggio e complicità potevano, beninteso, risolversi col favorire solo una frazione della città, o una frazione della curia, con un incremento di difficoltà per le altre, ma potevano anche esercitarsi in modo tale da essere accolti con più generale soddisfazione o con la soddisfazione di coloro i quali in un dato momento incarnavano dinanzi al mondo esterno la città. Potevano far “respirare” la città.

Prima di passare alla seconda sezione di questo lavoro, desidero aprire una brevissima parentesi per considerare il rapporto dei governatori con un gruppo sociale che costituiva una delle strutture portanti della città tardoromana, gli appena menzionati *principales*. Membri organici delle curie, essi mantengono nel V secolo e anche oltre, almeno in alcune aree dell'Occidente, una posizione allo stesso tempo di primato politico e di responsabilità³³. Incaricati della *distributionum forma*, ovvero della ripartizione dei carichi innanzitutto fiscali e della loro elaborazione in documenti che continuarono a essere archiviati dalle città per tutto il periodo qui considerato, anche fra i principali ci saranno stati gli onesti e coloro che finivano con l'essere pericolosamente soggetti alle universali lusinghe delle irregolarità e dei favoritismi³⁴. Fra i *curiales-tyranni* di Salviano in prima linea sono i *principales* (gub. 5, 17-18); alla volontà di tutelare – curiali minori, *possessores*, cittadini, rustici – dagli oltraggi di potenti che potrebbero benissimo avere la loro fisionomia si deve la nascita in età valentiniana (o la rinascita, se, come si è sostenuto di recente, la creazione della figura istituzionale risale a Costantino) del *defensor civitatis*, che doveva essere individuato all'interno di alcune categorie di funzionari imperiali fra i quali – si noti – gli ex-rettori provinciali³⁵. Abbiamo testimonianze giuridiche vuoti di prevaricazioni di governatori a danno dei

delle proprietà all'interno del territorio cittadino (così si veda Symm. Rel. 28, 5 coi curiali testi a un processo in cui di liti per la proprietà si trattava; cf. Symm. Ep. 9, 10 con principali e contabili che redigono il registro delle imposte).

³² Sui collegi professionali nella vita della città tardoantica e sul loro rapporto con le curie, soprattutto alla luce delle fonti legislative (con un posto di spicco per la Nov. Maior. 7), vd. lo studio di Carrié 2002, spec. 319-321.

³³ Essere *principalis* poteva essere ragione di orgoglio gentilizio, come nel caso della dinastia di *principales* cui apparteneva Lol. Cyrius di *Velitrae*, capace di vantare patronati e esperienze di evergetismo tradizionale per almeno tre generazioni a risalire dall'età valentiniana (CIL X 6565 = ILS 5632). Jones 1964, 230s. (vol. 3) riporta una serie di riferimenti delle fonti, concernenti diverse aree; per i principali dell'Africa in particolare vd. Kotula 1982. Avrebbe meritato una discussione un po' più ampia la seguente riflessione di Liebeschuetz (defilata in nota: 2001a, 112 n. 53), dedotta dal fatto che le leggi compilate nel Codice Teodosiano che li riguardano spesso mancano nel Giustiniano: «It looks as if *principales*, like the councils which they led, lost their position of leadership in the late Late city». In Italia troviamo – in una late Late city! – una famiglia di *primarii/principales* attestata persino epigraficamente (Camodeca 1996, 189: epoca ostrogota, da *Abellinum*); principali anche nei papiri ravennati: Ausbüttel 1987, spec. 210 (ivi anche su cariche varie in altre città di VI secolo come *Faventia*, *Beneventum*, *Syracusae*). Se torniamo a fare un ragionamento di ordine generale e per un'epoca anteriore, il loro ruolo è anche sancito dalle autorità centrali, da un lato con immunità (Cod. Theod. 12, 1, 75 e 77 del 371 e del 372 d.C.) e dall'altro con una previsione di pene superiori ai semplici curiali, in caso di inadempienze o reati. Sui *principales* da ultimo Hortskotte 2000.

³⁴ Cf. sopra nota 31 su Symm. ep. 9, 10: «i “principali” della curia e i funzionari municipali che redigono il registro delle imposte possono, a loro arbitrio, esentare taluni dalle spese e imporre ad altri indebiti oneri» (trad. Roda 1981, 376); più avanti l'oratore chiama i principali curiali e ricorda la incertezza delle leggi in materia di riscossione tributaria. Cod. Theod. 8, 15, 5: *principales, a quibus distributionum omnium forma procedit* (368 d.C.). Per l'attribuzione ai governatori anziché ai principali (che evidentemente in quel momento l'avevano) della *distributio* dei *munera* straordinari, cf. Cod. Theod. 11, 16, 4 (328 d.C.). Nel V secolo i *principales* partecipano anche alla redazione degli albi (su questo tipo di documento vd. Chastagnol 1978 e più oltre nel presente contributo): Nov. Maior. 7 § 18.

³⁵ Salv. 5, 17-18: *...non summi tantum, sed paene infimi, non iudices solum, sed etiam iudicibus obsequentes. Quae enim sunt non modo urbes sed etiam municipia atque vici, ubi non quot curiales fuerint, tot tyranni sunt?...Quis ergo, ut dixi, locus est ubi non a principalibus civitatum viduarum et pupillarum viscera devorentur...*; Vittinghoff 1994, 242, afferma che Salviano «gegen die Kurialen als “Tyrannen” polemisiert und ihnen unterstellt, dass sie sich vielleicht über diese Bezeichnung freuten, weil sie Macht und Ehre ausdrücke»; Salv. gub. 3, 50 usa il termine «curiale» in senso analogo: è tutto il sistema fiscale perverso e il prete marsigliese non sembra intenzionato a fare troppi distinguo di comportamenti fra coloro che avevano parte attiva negli ingranaggi della riscossione. Principali

principali vuoi di collusioni fra governatori e principali, mentre in circostanze non rare i governatori dovevano appoggiare richieste di esenzioni o remissioni fiscali provenienti dagli organi dirigenti delle città³⁶. Le attestazioni di pratiche illecite attuate dai governatori *per suggestiones* di principali (o anche per iniziativa dell'ordine dei decurioni) attraversano i momenti storici e raggiungono la legislazione visigota³⁷. Si tratta di attestazioni indirette e sempre da depurare dagli orpelli dell'affabulazione retorica tipica dei codici tardoantichi, ma senza dubbio significative non solo di indirizzi di principio.

Non avrebbe senso tentare una mappatura completa o più sfumata delle dinamiche. Per quanto ci importa in questo momento, basti averne verificato ancora una volta la frastagliatura³⁸. In definitiva, le fonti non consentono di cogliere linee di condotta chiare utili a confermare la tesi di un'incidenza diretta, sul declino del ceto curiale, dei mutamenti che da Diocleziano in poi avevano caratterizzato i distretti provinciali e con essi le modalità del controllo del potere centrale sulle città. La conclusione che ci sentiremmo di tirare sulla effettiva dannosità dei governatori per la sopravvivenza delle curie è dunque che si trattò di una "mixed curse", o anche di una mixed blessing, a seconda delle accentuazioni soggettive su l'uno o l'altro aspetto³⁹. Controllo centrale e politiche pubbliche verso le città non erano a mio avviso, difficilmente potevano essere, solo o e m i n e n t e m e n t e causa di logoramento per le strutture civiche tradizionali.

II. Profilo della situazione delle città, in relazione a curie e governo dei notabili con particolare riguardo al V secolo

Vengo ora a un secondo argomento: le forme e i limiti della transizione da governo curiale a governo dei notabili. Trattata insieme, anche perché spesso posta in un rapporto di causalità con essa, la questione della vitalità⁴⁰ più complessiva delle società urbane, soprattutto nel V secolo, ovvero nel primo momento in cui questa transizione sembra cogliersi con buona evidenza.

II. 1 Governo dei notabili, «post-curial phase»?

Un'organizzazione curiale durò più a lungo in Occidente che dall'altra parte del Mediterraneo, mal riconoscibile dietro connotati assai invecchiati, dai livelli di efficienza probabilmente molto bassi, da tempo affiancata e superata in rilievo da altri attori del governo municipale (che della curia non facevano, o non facevano più, parte). È questo l'orientamento di Liebeschuetz, che spiega come in Occidente: «Curial government continued for longer, perhaps because the *curiales* were put under less pressure by the imperial government, and later by the Germanic kings»⁴¹. Credo che Liebeschuetz, nel parlare di tale «minore pressione», non dimentichi il confronto *per differentiam* con la sterzata impressa al mondo greco-orientale dalla normativa di Anastasio mediante l'introduzione di cariche che le fonti bizantine (Lido, Malala, Evagrio) pongono in alternativa alle curie, come quella di *vindex*⁴².

ricchi e forti che acquistano beni dai curiali minori: Cod. Theod. 12, 3, 1 (386 d.C.). *Defensor civitatis*: Liebeschuetz 2001a, *passim* (vd. indice al volume, 468); *adde* i lavori giuridici di Mannino 1984 e Pergami 1995; inoltre Frakes 2001, studio complessivo, con la tesi che la carica fu istituita in tutto l'impero da Costantino; cf. inoltre *infra*.

³⁶ Cecconi 1994, 160-163.

³⁷ Cod. Theod. 10, 4, 2 (del 365, con *interpretatio*) = Brev. Alar. 10, 3, 2. Sulle *interpretationes* vd. ora Matthews 2001.

³⁸ Una lettura attenta delle compilazioni legislative è un buon antidoto a visioni monocolori, perché da essa emerge benissimo che gli attori coinvolti entravano nel gioco della politica locale secondo ruoli e all'interno di meccanismi cangianti. Anche se si prende in esame la vitalità delle città in rapporto alla "fuga" dalle curie si può notare che non sempre c'è un rettilineo precipitare verso il baratro della *débaclé* municipale: Cartagine risulta in difficoltà in età costantiniana, fiorente nel 397: Cod. Theod. 12, 1, 7 (cf. anche 12 1, 24; 12, 1, 27); Cod. Theod. 12, 5, 3 = Cod. Iust. 10, 32, 52.

³⁹ Si richiama la formula sintetica di «mixed blessing» con cui R. MacMullen, dando il titolo al cap. IV del suo celebre libro del 1963, enunciò l'impatto dell'esercito romano sulle città d'età imperiale.

⁴⁰ «Vitalità»: parola dai molti e un po' ambigui usi...ma come trovarne di più comode ed efficaci?

⁴¹ Liebeschuetz, 2001, 124.

⁴² Whittow 1990, 10-12: a pagina 12 si afferma che i curiali erano finiti in tutto l'Oriente a metà VI secolo; Liebeschuetz 2001a, 108, ritiene inattendibili, se prese alla lettera, le affermazioni delle fonti sulla completa cessazione dell'esistenza delle curie in conseguenza dell'introduzione del *vindex*, ma accoglie il "nocciolo di verità" che vi si cela.

Per tutto il IV secolo nelle aree da me considerate la vita associata si svolge (a livelli di intensità non uniformi e con differenze d'immagine legate alle fonti disponibili)⁴³ garantendo la persistenza di *cursus magistratuali*, nei quali si inseriscono i sacerdoti locali, patronato e evergetismo, forme di patriottismo civico, attività pubbliche svolte dai curiali ordinari con margini di discrezionalità⁴⁴. *Honorati* e più di loro i vescovi cominciano a essere coinvolti nell'amministrazione cittadina⁴⁵.

Per gli anni successivi alla morte di Teodosio e alla discesa di Alarico, siamo in una situazione certamente piagata dalle invasioni e inedita per la costellazione via via più massiccia di organizzazioni statuali barbariche che, se per vari aspetti sono in continuità con il modello romano, introducono istituti e cariche forieri di novità per la prassi amministrativa (giustizia, fiscalità, ordine pubblico ecc.). Che le vicende esterne abbiano contribuito a accrescere i fattori di crisi economica e la disarticolazione socio-politica delle città e dei loro territori durante questo periodo è indubbio⁴⁶. I contemporanei ebbero una percezione chiara del rapporto fra guerre e invasioni e indebolimento delle strutture municipali⁴⁷. Noi abbiamo buoni motivi per fare loro

⁴³ Su una certa "tensione irrisolta" fra tipi di fonti, archeologiche vs. letterarie, si veda anche Loseby nel nostro convegno per la Gallia; Wickham 1999, 11 per l'Italia. Di solito l'archeologia coglie in prevalenza gli elementi di degrado (a prescindere dalle accurate scelte linguistiche con cui tale degrado può venir rappresentato) rispetto alla città romana alto e medio-imperiale, le fonti letterarie riescono a fornire un'immagine più brillante delle città. Si potrebbero rintracciare casi di concordanza come quello di *Scyllaceum* che l'archeologia mostrerebbe possente almeno alla fine del V secolo e oltre (Baldini Lippolis 1995, 34: basilica forense in vita a quell'epoca), cf. il ritratto idealizzato di quella che definisce – per l'assenza di mura e lo sguardo che consente di lanciare verso la terra coltivata circostante – *civitas ruralis* in Var. 12, 15, 5.

⁴⁴ Per la documentazione rimando alle sintesi regionali pubblicate in particolare (non solo negli studi da me segnalati nella bibliografia finale) da Arce, Février, Lepelley, Ward Perkins, Ceccoli.

⁴⁵ Cogliere con precisione il passaggio da governo dei curiali a governo dei notabili renderebbe opportuno, fonti permettendo, il comprendere preliminarmente se esisteva un'identità di gruppo nel IV secolo degli *honorati* e della misura in cui questi – forse specialmente nel settore fiscale – e i vescovi – in quello giudiziario – fossero stati già allora inseriti concretamente nell'amministrazione cittadina. In una legge del 365, Cod. Theod. 7, 6, 1 = Cod. Theod. 12, 6, 4, persone chiamate *honorati* risultano coinvolte in riscossioni insieme coi principali (anche se a quanto pare nella seconda costituzione limitatamente alla *susceptio vestium*); un'altra menzione di *honorati* nel IV sec.: cf. n. 53. Per i vescovi la supervisione sulle faccende riguardanti gli affari della chiesa e la giurisdizione in materia civile su richiesta di parte garantiscono (a partire dall'età costantiniana: Cimma 1989; Vismara 1995; Raikas 1997; Brown 2003, 100-105) un'interlocuzione significativa con la vita civica; cf. anche la fine del presente studio; su casistiche giudiziarie e rapporti fra giurisdizioni anche i canoni conciliari ci danno informazioni preziose, p.es. Conc. di Toledo I, 397-400, canone 11 (Vives 1963, 22); *Conc. Arelat.* II, can. 31 (questa raccolta conciliare ingloba norme provenienti da concilii diversi e la sua composizione viene fatta risalire fra il 442 e i primi anni del VI secolo; CCL 148, 120); *Conc. Andegauense* del 453, can. 1 (CCL 148, 137).

⁴⁶ È da collegare con le guerre anche il fenomeno, sui cui caratteri e dimensioni però non ho le competenze per pronunciarmi anche solo optando per l'una o l'altra posizione storiografica, della ruralizzazione e militarizzazione delle residenze delle élites cittadine: Krause 1987a, 131-144 Liebeschuetz 1992, 16s.; cf. 24; 34. Si veda anche oltre la n. 63. Altro grande tema connesso è quello della recessione demografica. Che vi sia stato un calo demografico di lunghissimo periodo nella maggior parte dell'Occidente e specialmente in Italia è opinione convinta di Liebeschuetz, 2001a, 390-399 (sin dal III secolo spazi vuoti sia in città che in campagna, periferizzazione degli abitati in città, diminuzione pesante dei piccoli siti occupati in campagna, economia di villa basata ampiamente sulla pastorizia: «It is hard to avoid the conclusion that Late Antiquity from the third century onwards witnessed a long and continuous fall of population in large parts of Italy and probably also in many of the provinces of the West», 390s.; «The balance of evidence that there was a fall in population is to my mind at present overwhelming», 392); *contra* Wickham 1989, 145s.; rifiuta la tesi di un generale Bevölkerungsrückgang anche Krause 1987a, 229s. con bibliografia alla n. 407; per la Gallia, nello stesso arco di tempo, notazioni sul calo demografico in Lebecq 1996, 294s.; più specificam. sul V secolo cenni in Ceccoli 1994, 172 con n. 3.

⁴⁷ Cod. Theod. 12, 1, 177 (413 d.C.): le devastazioni alariciane inducono gli imperatori, constatate le difficoltà dei municipi illiricani, a sollecitare chi ne avesse i mezzi a assumersi volontariamente i compiti dei curiali nella consapevolezza di fare un gesto patriottico e di riceverne in cambio almeno la gratitudine delle popolazioni derelitte; l'assenza di *nexus* con la curia per questi finanziatori spontanei sarà provata, previa in tal senso una certificazione del senato municipale, dinanzi al tribunale del governatore o *apud duumviros* o presso il *defensor*. Un secondo esempio riguarda la *Novella* 32 di Valentiniano III, un imperatore che nei preamboli o nelle motivazioni delle sue *Novellae* non è avaro di brevi illuminanti accenni retrospettivi; tale costituzione fu promulgata nel 451 poco prima dell'attacco unno nella Valle Padana e concedeva ai detentori di cariche pubbliche il diritto di compiere normali compravendite, ricevere donazioni ecc. Nel parlare dei decurioni costretti dal bisogno a vendere i loro beni, evoca l'impatto distruttivo avuto dalle invasioni alaricane sul sistema amministrativo e sulla rete municipale dell'Italia (§§ 5-6); si potrebbe tradurre: «Perciò io decreto che (retroattivamente), a partire da quando Alarico penetrò in Italia, nessuna azione giudiziaria sia

fiducia, senza dimenticare tutte quelle indicazioni, letterarie e archeologiche, che forniscono indizi più attenuati.

Il governo municipale nella maggior parte delle realtà geopolitiche occidentali di V secolo, soprattutto quelle ancora romane, è costruito su un interscambio estremamente elastico di funzioni formalizzate, ruoli e attribuzioni ufficiosi. Uno studio approfondito degli ingranaggi di questo sistema non potrebbe disattendere questa constatazione di fondo. Dunque oltre ai vescovi⁴⁸, che in contesto bellico prendono ulteriore importanza non solo come intercessori presso il nemico e redentori di *captivi* ma anche come veri e propri organizzatori delle difese militari delle loro città⁴⁹, le fonti menzionano fra i gruppi che partecipano alla vita cittadina al primo posto gli *honorati*, quindi i *possessores*, le cui identità e funzioni suscitano qualche maggiore incertezza. Vescovi, *honorati* e con i limiti accennati *possessores* presero a essere viepiù coinvolti dal potere centrale nel disbrigo degli affari politico-amministrativi di valenza locale e provinciale (fra i quali da un certo momento in poi la disciplina religiosa)⁵⁰, e agirono spesso con compiti consultivi e di rappresentanza⁵¹. I *defensores*, che ci è già capitato di evocare, pur essendo detentori di una carica programmaticamente concepita per essere esterna alla città, sono in una posizione particolare. Armati di attribuzioni di tipo patronale e solidaristico a favore degli individui più esposti nonché di tutela della società cristiana, essi vengono eletti in sostanza dalle *élites* cittadine, da cui a volte persino provengono o di cui verranno a far parte. Fu questa una carica di successo, come

mossa contro quelle proprietà vendute dai curiali nel modo indicato sopra...È noto che dopo la fatale rovina causata dai nemici, a seguito della quale l'Italia ha tanto sofferto, in alcune regioni mancano avvocati e giudici e oggi le persone che conoscono il diritto e le leggi si rintracciano con grande difficoltà o non si rintracciano per nulla». Seguono altre allusioni ai problemi del reclutamento di uomini pubblici e allo svuotamento delle curie. Altri casi ciascuno con le sue proprie sfaccettature si possono trovare ancora nella legislazione: Nov. Val. 13 (del 445) § 10, collega disordini a crisi degli *ordines* e ivi bastano tre curiali a convalidare un atto scritto dal *publicus exceptor*; Nov. Val. 34 (del 451) § 1: vandali rovinano gli *honorati Afri*. Il rapporto fra guerra e crisi della città è espresso anche nell'importante testo di Sidonio, ep. 7, 1, caratterizzato dal concorso caotico di prodigi naturali e del più ordinario sgomento della popolazione ridotta senza distinzioni di ceto a fuggire (*discessu primorum populariumque statu urbis exinanitu*, 7, 1, 3) dinanzi a incursioni visigote dei primi anni 470. Vanno poi presupposti cambiamenti di modelli urbanistici verso forme di fortificazione degli abitati, su istanza dei poteri pubblici (cfr. Cassiod. Var. 1, 17 ove Teodorico invita gli abitanti di Tortona a munire un castello sito nei paraggi e a insediarsi là dentro fortificando; cfr. 3, 48 per Trento-Verruca; Tabata 2002, 117-122); da *civitates* a *castra*: Brogiolo 1994. Liebeschuetz 1992, 15s. è dell'avviso che le invasioni in Occidente accelerino un processo di decadenza in atto, incidano insomma su realtà già molto vulnerabili.

⁴⁸ Come noto, i vescovi svolgevano funzioni pubbliche nella vita della città in tutti i settori: giustizia (cf. n. 45), patronato fiscale e in generale *civibus auxilium* municipale (come viene definito Sabino di Avellino, forse all'inizio di VI secolo, da un testo non troppo noto menzionato da Camodeca 1996, 188; un'indagine sui vescovi sotto gli ostrogoti in Tabata 2002, 138-145), edilizia sacra e di utilità e via dicendo. Tali attività prendono corpo soprattutto dal V secolo in poi, in realtà sia romane sia romano-germaniche. Ma è impossibile soffermarsi su un tema riccamente testimoniato dalle fonti, dalla bibliografia sterminata. Per attenersi a pochissime indicazioni si può segnalare come diversi interventi utili si trovano nella miscellanea di Lepelley 1996; «the Rise of the Bishop» è il titolo del capitolo di Liebeschuetz 2001a, 137-168, ma innumerevoli ulteriori riflessioni si trovano in altri punti dell'opera; per la Gallia vale la pena di leggere la nitide trattazione di Février 1980, *passim*. Anche se prevalentemente incentrate sull'Oriente e in parte costituite da tematiche già affrontate altrove, rimangono degne di attenzione le pagine di sociologia urbana antica scritte da Brown 2003.

⁴⁹ Su quest'ultimo aspetto cf. Maymó i Capdevila 1997. Per il riscatto dei prigionieri si veda Klingshirn 1985. Si noti che anche i curiali erano chiamati a occuparsi di riscattare i prigionieri fatti dai barbari: Cod. Theod. 5, 7, 2 (408 Seeck) = Sirm. 16.

⁵⁰ Naturalmente nelle controversie a sfondo etico-religioso hanno voce in capitolo sia esponenti del clero sia amministratori laici, come mostrano per esempio atti di vari concilii. Consentius a Agostino (Aug. ep. 11*): processi antipriscillianisti a Tarragona nella chiesa o nel *secretarium* (del municipio?). Vd. ancora Vives 1963, 129s., can. 16 del III Concilio di Toledo III (589 d.C.): *omnis sacerdos in loco suo una cum iudice territorii sacrilegium memoratum studiose perquirat*. Alcune leggi comprovanti la lotta congiunta clero-organi cittadini sono brevemente esaminate da Soraci 2001, 595s.; ne ho evocate altre, con particolare riferimento alla fase finale del conflitto cattolico donatista in Ceconi 2000, 1829s. n. 31.

⁵¹ Fra le *élites* cittadine di V-VI secolo compaiono, potendo svolgere quantomeno funzioni di rappresentanza, anche uomini che esercitavano le arti e le professioni liberali. Così l'archiatra di Avellino morto nel 505 (Camodeca 1996, 189), i retori Pastore e Asclepiodoto nonché i *dokímoi-logímoi* di Napoli durante l'assedio di Belisario: Proc. bell. Goth. 1, 10; i *logímoi* di *Hadrumetum* menzionati nel *bellum vandalicum* procopiano (2, 23, 18) coincidono per Modéran 1996, 109s. n. 82 con i *principales*; *dokímoi* di *Sullectum* negoziano coi bizantini insieme al vescovo locale: Proc. bell. Vand. 1, 16, 10s. (cf. Modéran 1996, 111 n. 87).

dimostrano la fiducia che vi riponevano le istituzioni (al punto da affidarle in buona parte – come fa Maggioriano – le aspettative di una palingenesi della società romana in Occidente) e la sua longevità. Sino all'indagine di Frakes pubblicata nel 2001 non esisteva un'indagine esauriente sul *defensor* scritta da storici di impostazione non giuridica. Restano probabilmente da vagliare in tutte le loro potenzialità singoli documenti, fra i quali l'epigrafe di C. Marius Eventius⁵². Circa la posizione degli *honorati*, un punto che a mio parere meriterebbe riflessione è in che misura essi esprimano il fenomeno della “fuga” e della rottura rispetto alle curie, sino a che punto cioè la nozione di *honoratus* possa essere associata a personaggi che almeno in avvio delle loro attività politiche saltavano a piè pari l'intreccio delle dinamiche locali per ritrovarle eventualmente più tardi in una posizione di primato: se le fonti di solito menzionano in modo distinto *honorati* e curiali, bisogna però pensare che oltre a una percentuale di *honorati* che avrà ottenuto direttamente le corrispondenti dignità, abbastanza numerosi dovettero essere i casi in cui essi provenivano dal consiglio municipale (eventualmente essendo portatori dei valori identitari di questo consiglio, sul piano della mentalità e dei comportamenti sociali) e svolsero – come voleva la legge – *honores et onera* prima di entrare nel servizio imperiale insediandosi nel posto che dava loro diritto all'epiteto⁵³.

La responsabilizzazione e i mandati ottenuti da questo insieme di raggruppamenti sociali e di rango, di vecchie e nuove cariche, garantiscono un elemento aggiuntivo all'organizzazione cittadina. Si affiancano infatti all'esperienza di curie e curiali – anzi in una posizione gerarchica di apparente superiorità – senza essere in grado di farne a meno. Permane, ovviamente, ma come sempre, nel rispetto della normativa imperiale, la cooptazione dall'interno dei consiglieri⁵⁴, e i decreti delle curie rappresentano un atto deliberativo ben formalizzato nel 458 d.C. (p.es. Nov. Maior. 7 § 9, con la contrapposizione fra *decreti solemnitas* e una *subscriptio* di cinque “primori”) e verosimilmente anche assai più tardi⁵⁵. Anche allora (così pure nel *Breviarium Alaricianum*)⁵⁶

⁵² CIL XI 15, dalla quale ricaviamo varie informazioni da raffrontare con quanto ci dicono i Codici: che il *defensor* ivi menzionato è clarissimo, è stato avvocato, ha ricevuto per *iussus* imperiale la ratifica della carica tenuta per un quinquennio a Fano (che gli dedica «a proprie spese» una statua *pro insignibus eius erga ordinem possessores et cives meritis adque beneficiis*) e in città vicini.

⁵³ Nella guerra greco-gotica Liebeschuetz vede per l'Italia la svolta nel processo di passaggio, però già ben avanzato, da fase curiale a fase post-curiale, nel quale un ruolo centrale avevano gli *honorati* (2001a, 125-127: dopo la guerra i notabili presero decisamente il sopravvento). Lo studioso insiste sulla distanza, quasi l'estraneità, fra quelli che egli raggruppa sotto la denominazione *honorati*, «notables» e la realtà curiale (1972, 186-190; 2001a, 121). A sostegno di quanto ho delineato nel testo, serve menzionare come già nel 371, in modo molto puntuale, per il legislatore (Cod. Theod. 12, 1, 75) erano *honorati* i *sacerdotes* e i principali (altro esempio di possibili assimilazione fra *honorati* e principali) che avessero raggiunto tale loro posizione dopo avere svolto un regolare *cursus* locale. Sul rapporto fra *honorati* e curie elenco di seguito altre fonti meritevoli di qualche attenzione: nell'*interpretatio* della legge di età costantiniana Cod. Theod. 9, 19, 1 (= Brev. Alar. 9, 15, 1 = Cod. Iust. 9, 22, 21) oltre a riferimenti a curie attive si dice che un individuo privato *curiae dignitate* non poteva fregiarsi del titolo di *honoratus*: dove non è chiaro se voglia esservi un riferimento a un'identificazione fra dignità curiale e titolo di *h.* o se essenzialmente si intenda ribadire l'obbligo al *cursus* locale come preliminare a avanzamenti di status; in altri documenti troviamo espressioni come *honorati de civitate* (Concilio di Narbona del 589, can. 6; Vives 1963, 147); Cod. Theod. 1, 20, 1 *interpr.*: *h. provinciae id est ex curiae corpore* (la parte del testo confluita nel codice è del 408 e si occupa di responsabilità giudiziarie ufficialmente conferite agli *h.* e della regolamentazione delle attività giurisdicenti di *h.* e *iudices*); Leone Magno ep. 167 (PL 54, 1200) parla di affari *quae in episcoporum honoratorumque examine confecta sunt* (ove *h.* potrebbe comprendere tutti i vertici della società cittadina). Così pure quando fonti più tarde ci parlano dei ruoli direttivi di *proceres*, *optimates*, *seniores* ecc. questi termini suonano interscambiabili e generici al punto da essere quasi inutilizzabili ai nostri scopi, nel senso che non si può escludere nemmeno comprendessero i curiali o quello che di loro rimaneva (anche un esame dell'uso del termine *municipes* porterebbe a individuare casi nei quali esso vale *curiales*, almeno per Cassiodoro, Var. 2, 18; 7, 47); ma cf. Liebeschuetz 2001a, 127; Brown 1984, 128-130; Ausbuettel 1988, 212. Sulla definizione di *optimates* data ai principali da Simmaco in Rel. 28, 6 cf. Vera 1981, 212. Leggi che richiamano al servizio locale «lower ranking *honorati*»: Liebeschuetz 1992, 21 n. 1. Sulla base del *Breviarium*, Liebeschuetz 1992, 20s., sembra ammettere che gli *honorati* erano considerati membri della curia nella Gallia visigota e sfiora la questione delle corti di giustizia in cui *honorati* affiancavano i governatori: l'analisi non è però risolta in modo soddisfacente anche perché i contesti cronologicamente si ammucciano in modo mi sembra poco chiaro.

⁵⁴ Cod. Theod. 12, 1, 66 (365 d.C.); 84 (381 d.C.); 140 (399 Seeck); 142 (395 d.C.); 171 (412 Seeck).

⁵⁵ *Decretum* dell'ordine di Luni per la delibera di una statua al console di *Tuscia et Umbria*: CIL XI 6958 = ILS 1252 (dopo il 366 d.C.); *decretum curialium* nell'intestazione della *formula* cassiodorea, Var. 7, 47. In presenza di

ritroviamo i curiali quali principali referenti dei ministri del re – e del governatore provinciale, ormai pallida copia di quel che era stato – nel comparto dell'imposizione fiscale: gli sono riconosciuti la verifica sulle proprietà, la distribuzione delle incombenze, la partecipazione alle procedure esattive, l'archiviazione dei dati anagrafici e catastali nei *gesta municipalia*. Ancorché inserite in un meccanismo contributivo per tanti aspetti detestabile, tali pratiche erano comunque un segno che un barlume di potere e in fondo di autonomia rimanevano nel seno della città⁵⁷.

II. 2 Status curiale e città come terreno della politica, seminari di mobilità sociale

Nel 418, il vescovo Severo, attivo nelle Baleari, indirizza una lettera ai colleghi di tutto il mondo, una sorta di cronaca apologetica della conversione (necessaria e perciò stesso avvenuta con procedure piuttosto sbrigative, non senza l'intervento miracoloso delle reliquie del protomartire Santo Stefano) di un centro a forte presenza di ebrei. Severo descrive il contrasto della situazione politico-religiosa di *Jammona* e *Magona/Mahón*, situati nell'isola di Minorca, che a lui parevano *parva oppida*⁵⁸. Con riferimento al secondo di questi due luoghi così definiti – dal punto di vista urbanistico vengono menzionati strade e vicoli, edifici di culto cristiani e giudaici ecc., altrove si parla di *municipium* – viene evocato un personaggio di origine ebraica, Teodoro, *cunctis curiae muniis exsolutus*, che era stato *defensor* e che in quel momento controllava il *municipium* come *patronus*. Più avanti ci viene narrato di una *materfamilias primaria civitatis*, di un certo Galilaeus a tal punto in vista nella sua città *ut etiam nunc defensor civitatis electus sit*, di un *vir honoratus* e di altre personalità che svolgevano un ruolo importante nel quadro urbano con risvolti sui rapporti fra comunità cristiana e giudaica; per esempio Artemisia, figlia di un governatore della provincia poi divenuto *comes*. Si tratta di un bell'esempio di fonte utile per la ricostruzione di una congiuntura di storia locale, dalla quale emergono anche elementi di interesse per i temi qui affrontati: la presenza di una curia, di cariche come appare qui quella di *defensor*, di un patronato municipale, di una certa stratificazione delle *élites*⁵⁹.

Disponiamo di informazioni diseguali per la comprensione della considerazione della società urbana presso gli uomini del tempo. Così, in tema di qualificazione dei curiali, una conto è la magniloquenza protocollare e rassicurante di testi di cancelleria come Cod. Theod. 16, 8, 24 del 418 d.C.: *curialium munerum honore, quem praerogativa natalium et splendore familiae*

autorizzazione alla firma di pochi elementi visti come sufficienti per far passare un atto si pone il problema se sia legittimo definire tali riunioni come vere e proprie riunioni di curia: il problema è posto da Tabata 2002, 54.

⁵⁶ In generale sul breviario alariciano vd. Lambertini 1990.

⁵⁷ Se le fonti che nominano curie, persone o terre "curiali" nei regni romano-barbarici e germanici facciano riferimento a residui o implicino concrete attribuzioni istituzionali è questione delicata sfiorata da Liebeschuetz in alcuni punti della sua opera, come 2001a, 135s. *Gesta municipalia/confectio gestorum*: Cod. Theod. 12, 1, 151 (396 d.C.) = Brev. Alar. 12, 1, 8, con obbligo di presenza di 3 curiali del *magistratus* e dell'*exceptor publicus*; cf. Cod. Theod. XII 1, 173 (409 Seeck); Nov. Val. 15 § 4; Edict. Theod. 52-53; Lex Romana Burg. 11, 2; 22, 3; 22, 4; 22, 6 (MGH, *Rerum Germanicarum Medii Aevi*, II.1, *Leges Burgundionum*, Hannover 1892, 136 e 144s.); attività notarili – compravendite, testamenti ecc. – come tipiche anche delle città dell'Italia nel primo periodo bizantino: Tabata 2002, 241s. con nn. 25 e 26. I *gesta municipalia* nella Gallia sono ancora evocati dalle fonti di VII secolo: cf. Riché 1996, 187; sulla "lunga durata" della pratica, cf. pure Liebeschuetz 1992, 22s. In particolare nella Gallia visigota sembra che i curiali, oltre a continuare a tenere gli indispensabili registri municipali, fossero ancora i principali, se non gli unici, responsabili della riscossione fiscale, mentre una rottura dal punto di vista dei meccanismi esattivi avvenne coi merovingi: Liebeschuetz 2001a, 130; cf. Wood 1994, 60-63. Finanze pubbliche nelle città della Gallia: cf. anche Rouche 1979, 338-346; Durliat 1996, 273-275. *Exactio publica* da parte di curiali è attestata in Sardegna nel 594 (il caso è giudicato piuttosto eccezionale, ma per pochi decenni prima vd. Pelag. ep. 16, Gassó-Battle, 49); Greg. Mag. ep. 4, 26, linea 34; Liebeschuetz, 2001a, 127; Brown, 1984, 17 (ove pure sulla testimonianza della c.d. *Summa Perusina*).

⁵⁸ Si veda Severus Majoricensis, Epistola de Judaeis, PL 20, 731-746 (732); oppure PL 41, 822-831, dove l'intestazione parla di una epistola di Severus ad omnem ecclesiam. Le *Insulae Baleares* fra tardo IV secolo e inizi V sembravano vivere un periodo di slancio sia amministrativo, con la creazione di una provincia civile a sé, sia religioso (con l'approdo provvidenziale di reliquie di S. Stefano, che tanto peso avevano e avrebbero avuto per Agostino) e funsero da luogo di accoglienza per i fuggiaschi dal continente all'epoca dell'invasione vandala in Spagna.

⁵⁹ Su questo testo dalle molte risorse, del quale è stata talvolta, senza fondati motivi, posta in dubbio l'autenticità: Rabello 1981, 816-820; Brown 1983, 140-142; Ginzburg 1992; Bradbury 1996; altra bibliografia in Ubiña 2002, 197 n. 64.

*portiuntur*⁶⁰ (che verosimilmente rispondeva anche alla volontà di tenere alto il prestigio di entità in qualche sofferenza), altro conto un passo di impronta provinciale come quello che si trova in un canone del concilio Regense – Rièz –, dove nel 439 la punizione sancita dai vescovi gallici per un ecclesiastico sospetto di vicinanza a gruppi scismatici consisteva in una sorta di retrocessione del suo ruolo pubblico: a lui non poteva essere decretata una sede cittadina, una sede cioè che *curiae et civitatis species aut ordo nobilitat* (can. 3, CCL 148, 67). La nobiltà delle istituzioni municipali non deve illuminare di luce neppure riflessa il prete indegno. Testimonianze conciliari più tarde mostrano che le autorità ecclesiastiche si adoperavano perché la città fosse il luogo deputato per lo svolgimento delle principali manifestazioni liturgiche: a un *civis* è vietato celebrare feste religiose *in villa*; i *cives natu maiores* devono recarsi in città, e non soltanto per le feste maggiori (come la Pasqua), per cooperare e apparire insieme ai loro vescovi in simili occasioni: la visibilità dell'unità fra maggiorenti e gerarchie ecclesiastiche è un bene per i poteri costituiti, laici e ecclesiastici; analogamente presbiteri e diaconi che vivono *in villolis* celebrano *in civitate*, insieme al loro vescovo, le festività consacrate. Queste indicazioni provengono da canoni conciliari della prima metà del VI secolo⁶¹. All'elemento che qui più ci preme, della valorizzazione della città, è plausibilmente legato quello delle esigenze di controllo disciplinare. Da parte sua, la normativa secolare tutelava il ruolo polare della città e l'iniziativa delle sue istituzioni nell'organizzazione degli scambi commerciali e nel ripristino della legalità⁶². Casi che presuppongono una alterità di fatto fra città come sede del governo civile – e ecclesiastico – e territorio e in parte riportano al fenomeno del ritiro delle aristocrazie urbane nelle campagne⁶³.

Un altro dato di cui sarebbe interessante capire in profondità il senso nella nostra prospettiva è il censo al di sotto del quale era lecito salvo eccezioni scegliere liberamente il clericato e al di sopra del quale invece non era possibile sottrarsi in alcun modo all'associazione alla curia, con tutti gli obblighi connessi: sotto Valentiniano III (Nov. Val. 3 § 4, del 439) esso era quantificato in 300 solidi, una cifra denotante proprietà ancora piuttosto estese tanto più se si considera che lo stato aveva sempre l'obiettivo di rimpolpare i consigli municipali: evidentemente il legislatore riteneva che questa soglia, che pare appunto relativamente elevata, non fosse incompatibile con l'obiettivo medesimo⁶⁴. La presenza di rendite importanti nel seno delle élites cittadine è uno dei presupposti (ce ne sono altri: di natura culturale, ovvero i modi di

⁶⁰ Cf. analogamente *l'ordinum splendor* di Nov. Maior. 7 § 2. Cf. già Cod. Theod. 12, 1,66 (365). *Splendidus, splendidissimus* sono gli epiteti dell'autorappresentazione degli ordini municipali nell'epigrafia.

⁶¹ *Conc. Aurel.* del 511, can. 25 (CCL 148, 11); *Conc. Clarem.* del 535, can. 15 (CCL 148, 109); *Conc. Aurel.* del 541, can. 3 (CCL 148, 132s.).

⁶² La normativa secolare insiste, contro episodi specifici o prassi più diffuse che andavano in senso contrario, sulla necessità che giustizia e mercati fossero celebrati in città, o per i mercati che fossero altrimenti organizzati secondo un preciso calendario attraverso gli organi politici municipali, che godono in questo ambito di una buona autonomia. Si veda spec. Nov. Val. 15 del 445 d.C., costituzione con la quale viene introdotto il pagamento della siliqua sulle transazioni; cf. *ibidem* § 5: *Iubemus enim et in oppidis et in regionibus certo loco ac tempore emendis atque vendendis rebus per honoratorum dispositionem nec non ordinum seu civium sub praesentia moderatoris provinciae manifesta definitione constitui*; per l'importanza della presenza del *cognitor* nelle città, Nov. Maior. 2 (458 d.C.) § 4.

⁶³ Cf. n. 46. Quanto osservo nel testo non implica nessuna particolare presa di posizione complessiva a favore di una opposizione fra città e campagna nella tarda antichità occidentale; sul permanere dell'interdipendenza città-territorio e contro l'idea di una forte «ruralizzazione» nella Spagna tardoromana cf. Kulikowski 2001; nel V-VI secolo, secondo una recente ampia rassegna archeologica sulle ville dell'aristocrazia iberica, vi sarebbe stato un tangibile fenomeno di abbandono delle ville, con conseguente ripopolamento delle città da parte di una aristocrazia che comunemente di nuovo «vive en la ciudad, o en centros fortificados» (Ariño Gil/Díaz 2002, 93s.). Per un contesto dell'Italia del sud in epoca ostrogota (la celebre fiera di Marcellianum), De Ligt 1993, 62, osserva come non vi sia stato uno spostamento del baricentro economico nella campagna e una deurbanizzazione dei mercati; sul rapporto fra ritrovamenti monetali e tenuta di mercati rurali o di mercati in città che si andavano ruralizzando cf. ora brevem. Arthur 1999, 176-177; Tabata 2002, 111 e n. 49; Cassiod. Var. 8, 33, 4 segnala che gli schiavi venduti a Marcellianum potevano finire a lavorare in città, presumibilmente presso élites urbane che si può ipotizzare non fossero troppo impoverite: *ad urbana servitia transferuntur*. Alle dinamiche insediative e al rapporto fra città e territorio è stato dedicato un importante convegno dal titolo «Paesaggi e insediamenti in Italia meridionale fra Tardoantico e Altomedioevo» (Primo Seminario sul Tardoantico e l'Altomedioevo in Italia meridionale, Foggia, 12-14 febbraio 2004).

⁶⁴ Jones, 1964, 739 con n. 62 (vol. 3, 235); Lepelley 1979, 198; Vittinghoff, 1994, 227.

sopravvivenza di un sistema educativo municipale)⁶⁵, che garantivano a personaggi di estrazione curiale di acquisire prestigio e potere nello sfondo della politica locale.

Una discreta documentazione sulle città come realtà capaci – economicamente, socialmente, politicamente – di offrire l’humus per casi anche eclatanti di mobilità sociale e lanci verso carriere laiche di grande levatura proviene dalle Gallie, specialmente grazie alla testimonianza di Sidonio Apollinare⁶⁶. Ricorderò solo due nomi: Paeonius, divenuto prefetto pretoriano dopo avere sfruttato al meglio nella sua città di origine un particolare e redditizio talento per la demagogia, lui *non eminentius quam municipaliter natus*; si sposò con una ragazza di livello sociale superiore al suo e proseguì con spregiudicatezza di comportamenti sino a ottenere le più alte dignità (Sidon. ep. 1, 11). Il volitivo Gaudentius, che ottenne dall’imperatore per merito più che per nascita il vicariato *Septem Provinciarum*, e alla fine fu sottoposto all’amara ammirazione dei suoi più ignavi concittadini, gli stessi che avevano fatto parte con lui di un consesso che potrebbe essere stato quello della curia locale (Sidon. ep. 1, 3, 2)⁶⁷.

⁶⁵ Liebeschuetz 2001a, 318, sottolinea come soprattutto dopo lo stabilirsi dei barbari fossero ormai tramontati i tempi di un sistema scolastico, diciamo pure pubblico, diffuso. È plausibile che le città talvolta continuassero a offrire spazi a collettività più o meno ristrette di scolari ove veniva impartita una educazione liberale e una formazione “professionale”: è difficile credere, dinanzi al numero abbastanza ragguardevole di amministratori pubblici, intellettuali e professionisti provenienti da centri di media importanza, che prima la famiglia quindi le grandi metropoli fossero l’unica sede per l’apprendimento di medio e di superiore livello. D’altra parte se i livelli dell’organizzazione di classi di scolari, sia riuniti privatamente, sia sotto professori ufficialmente stipendiati, potrebbero essere un indice di vitalità civico, è vero che le notizie che possediamo riguardano in netta maggioranza città di spicco, mentre pochissimi sappiamo sugli standard educativi delle piccole città. Per le scuole come anticamera del foro cf. Cassiod. Var. 8, 31, 6: *Pueri liberalium scholarum conventu quaerunt, et mox foro potuerint esse digni*; Lepelley 1990, 40s. (organizzazione scolastica nei *Bruttii?*). Medici municipali: Tabata 2002, 138 (*Abellinum e Venosa*); *medicus ab schola graeca*, padre di un palatino delle sacre largizioni a Ravenna: Brown 1984, 77 con n. 26; scuole e educazione in Gallia e Italia fra V e VI secolo: Riché 1957; Riché 1962, 62-69 (Riché ha ribadito più recentemente, in 1996, 183s., la sua convinzione sulla sopravvivenza delle scuole municipali in Gallia nella seconda metà del V secolo; vd. Sidon. ep. 5, 7; ma anche ep. 4, 11; ep. 3, 1, 1); insegnamento del diritto nelle città della Gallia: Riché 1965 (*non vidi*). Cf. anche Pelletier 1974, 97; Shanzer/Wood 2002, 7. Vita culturale nei capoluoghi bizantini: Falkenhausen 1989, 427-432. Notizie generiche, che potrebbero presupporre un’istruzione impartita privatamente: *liberaliter instituti* che poi scelgono l’esilio in Salviano gub. 5, 21; Severus, ep. de judaeis, su Meletius ebreo *non solum latinis sed etiam graecis litteris eruditus* (PL 20, 748); CIL V 3897 (Verona, 532 d.C.), una *puella instructa litteris*.

⁶⁶ In una lettera molto interessante (5, 20), egli fa riferimento alla discussione (*tractatus*) tenuta nella curia di Lione, alla quale Pastore, il destinatario della lettera, era mancato; doveva avvenire la nomina dei componenti di un’ambasciata a Arles: al contrario di Pastore vi erano in città personaggi ambiziosi alla ricerca di una *execrabilis popularitas* che per assumersene la responsabilità brigavano presso i cittadini più influenti (*civium maximi*): se ne fanno clienti, e per mostrare la loro sensibilità agli interessi della collettività di Augustonemetum Arverni - Clermont si dichiarano disposti persino a rifondere i costi del viaggio. Aspetti istituzionali e figure sociali del mondo galloromano provinciale e – in special modo – cittadino vengono elencati in una celebre invettiva contro ricchi ignoranti invidiosi di tutti, molto letterariamente elaborata ma in molto attendibile (e in questo senso generalmente accettata, p.es. Pelletier 1974, 92s., che segue Riché) sul piano dei *Realien*: si allude a una società in cui coesistono ambascerie, mercati, amministrazione della giustizia e del bilancio, clero, nobili e *priores*, sistema dell’educazione, fiscalità e rendite locali ecc. (Sidon. ep. 5, 7); cf. pure il *carmen* 23, spec. vv. 32-68, elogio di Narbona descritta poeticamente con tutti i suoi apparati: poesia a Consentius narbonense. Cariche municipali (*curator, defensor, comes*) attestata in Gallia fra V e VI secolo sono evocate in Février 1980, 454s. Sidonio è spesso aspro contro i possessori di ricchezze acquisite di recente, ciò che denota una società non statica; il suo epistolario racchiude vari esempi di ascese sociali, culminate in posti di tutto rilievo nella gerarchia amministrativa, nate e cresciute in città, talvolta anche a ricompensa di meriti e qualità effettive: si veda nel testo e la n. seguente. Che patrimoni cospicui vi fossero all’interno di comunità medie – il *municipiolum* arverno (Sidon. ep. 3, 1, 2) può essere considerata una di queste – lo capiamo del resto dalla presenza di evergeti cristiani come Elaphius, costruttore ex-novo (cf. p.es. ep. 6, 12, 3 a Patiens, ove lo si elogia per i bei restauri, oltre a nuove fondazioni di basiliche) di un battistero e organizzatore di *epulum multiplex* e altro in occasione della dedica, una grande festa con la partecipazione di Sidonio in veste ufficiale e di tanti primati cittadini: Sidon. ep. 4, 15. La consuetudine dei banchetti pubblici non doveva essere una rarità, secondo il nuovo modello di città cristiana, all’epoca di Sidonio, che usa il presente indicativo nel ricordare *sicuti cum epulum festivitas publica facit, prior est in prima mensa conviva postremus ei, qui primus fuerit in secunda* (ep. 7, 12, 4, a Ferreolus).

⁶⁷ *Oscitantem nostrorum civium desidiā vicariano apice transcendit... venerantur hucusque contemptum ac subitae stupentes dona fortunae quem consessu despiciebant, sede suspiciunt* (ep. 1, 3, 2); cf. su Gaudenzio Sidon. ep. 1, 4, 1-2; ep. 3, 12 (dove è definito *venerabilis*). Altri personaggi: Arvando, prefetto al pretorio di origine plebea (Sidon. ep. 1, 7); Ecdicius, patrizio e con alti incarichi a corte, comunque concittadino di Sidonio: ep. 3, 3; Donidius, amico di Sidonio, che risulta *spectabilis* ma proprietario di un terreno di famiglia con ricordi di infanzia a Eborolacum: ep. 3, 5;

Clermont-Ferrand e le altre città di Sidonio hanno un loro fermento, anche di comunità politiche, ma sono naturalmente in primo luogo sedi episcopali, con le loro faccende ecclesiastiche, le esigenze pastorali, le solennità liturgiche⁶⁸. La gente, il popolo cittadino e cristiano è un protagonista del suo epistolario⁶⁹. Una brevissima ultima notazione. Una novità che andava trovando diffusione era quella delle processioni di preghiera, in situazioni di gravi minacce per la collettività, note come *rogationes*; Sidonio era preoccupato perché i cerimoniali riuscissero meglio che in passato, quando non erano stati seguiti con sufficiente serietà di comportamenti, e scrive a un amico affinché si impegni a parteciparvi. A Vienne, quando il venerabile Mamertus le aveva introdotte⁷⁰, si erano avuti prodigi, reazioni negative, e persino l'abbandono della città da parte dei *primores* e della plebe urbana (Sidon. ep. 7, 1, 3)⁷¹. L'episodio è conosciuto anche da una omelia di Avito (hom. 6)⁷² dedicata appunto alla genesi dell'istituto gallico-cristiano delle *rogationes*: da questo vescovo di famiglia senatoria sappiamo che Vienne manteneva non molti lustri prima dei suoi tempi un foro in efficienza e una curia di altissimo profilo (della quale Mamertus voleva l'approvazione): *Viennensis senatus, cuius tunc numerosis illustribus curia florebat*. Personalità di rango illustre: quello che suscita curiosità non è la loro partecipazione agli affari della città, tenuto conto della sua importanza amministrativa, quello che vorrei suggerire è l'ipotesi che in concreto questo accorpamento di senatori e curiali possa implicare una appartenenza almeno onoraria di questi illustri all'albo municipale, un tipo di documento la cui stessa longevità, ma anche il modo nel quale venne curato, esemplificano bene continuità e discontinuità della storia amministrativa municipale⁷³.

Gli albi municipali hanno in effetti quasi un valore simbolico e riepilogativo, per il discorso che sono andato svolgendo. *Ex albi ordine*, diceva Arcadio Carisio e prima di lui Ulpiano ricordava ai governatori di provincia i criteri redazionali e le sfere di applicazione di questi fondamentali documenti attestati nell'Occidente latino almeno sin verso la metà del VI secolo, di volta in volta affioranti dall'evidenza modesta e frammentaria quasi a rivendicare la non obsolescenza della pratica: nelle leggi di Maggioriano, quindi in Cassiodoro, con riferimento all'abrasione del nome della persona che non aveva più diritto a stare nella curia⁷⁴. È pur vero che una non trascurabile distanza separa le osservazioni dei giuristi che evocavano gli statuti municipali nei quali era previsto quello che si doveva fare e le indicazioni offerteci per esempio dall'albo canosino prodotto

Flavius Nicetius, arvernio, *vir ortu clarissimus, privilegio spectabilis, merito inlustris*: ep. 8, 6 (ove però il primo titolo di rango menzionato, in una climax di questo tipo, può denotare un'origine clarissima di "dimensione", per così dire, locale). Février 1980, 452 considera curiale un Marcellinus giuriconsulto galloromano poi consigliere reale dei goti (cf. PLRE II, Marcellinus 5).

⁶⁸ Alti funzionari, nobili, laici in un modo o nell'altro andavano a incidere nella vita della comunità cristiana (posizioni di potere civile spendibili anche in ambito religioso, evergetismo, elezioni, gruppi di pressione che speravano di trarre vantaggio dal tal vescovo ecc.). In ep. 5, 18 Sidonio si complimenta con Attalo, nominato *comes* di Autun degli Edui, dicendosi certo che il neo-insediato saprà agire bene nei suoi confronti; per raccomandazioni personali o giudiziarie di Sidonio si vedano diverse lettere del VI libro (tutto indirizzato a colleghi presuli); cf. anche p.es. ep. 3, 10; ep. 7, 11, 2 (beneficiario della raccomandazione un *tribunicus vir*); ep. 8, 13, 3.

⁶⁹ Delle rarissime testimonianze sidoniane di atto formale di una municipalità civile, sembra significativo il *decretum civium* (forse dei curiali come rappresentanti della collettività nel suo complesso) di Bourges-*Biturigae* riguardante una crisi politica legata a una successione episcopale alla quale Sidonio avrebbe dovuto porre rimedio (Sidon. ep. 7, 5, 1); da considerare è anche in ep. 5, 20, 1 la discussione (*tractatus*) tenuta nella curia (*civitatis concilium*) di Lione, dal contenuto ricordato sopra alla n. 66. Sul popolo come attore collettivo delle lettere di Sidonio vd. p.es. 3, 2; 7, 8; 8, 11. Bordeaux abitata da *potestates* (fra l'altro): Sidon. ep. 8, 12, 1. Liebeschuetz (2001a, 131s.) ha messo molto bene in risalto alla luce di Gregorio di Tours il ruolo ulteriore dei *cives* sotto i franchi.

⁷⁰ Sul collegamento fra *rogationes* e minaccia burgunda vd. Pelletier 1974, 189.

⁷¹ Vd. anche Sidon. ep. 5, 14.

⁷² Su Avito ormai si veda Shanzer/Wood 2002 (3-85; 381-388, introduzione e traduzione inglese della predica sulle rogazioni). Avito era già insediato come vescovo di Vienne verso il 494/496: Shanzer/Wood 2002, 7.

⁷³ Diversamente Pelletier 1974, 91, sostiene che queste grandi famiglie si occupavano della vita della città «par l'intermédiaire de la curie locale, dont nous ignorons, certes, la composition»; segue (92) poi un elenco di categorie che a suo avviso ne facevano parte fra le quali, in testa, una «aristocracie» non meglio circostanziata.

⁷⁴ Dig. 50, 3, 1 (Ulp., de off. procons.); Dig. 50, 4, 18, 11 (Arcadio Carisio); Nov. Maior. 7 § 18; Cassiod. Var. IX 4, cf. Tabata 2002, 53: è al prefetto al pretorio Abundantius che è diretta la richiesta di depennare dall'albo di una città lucana un tal personaggio, l'istanza governatoriale non compare apertamente menzionata. Altre attestazioni: Symm. Rel. 38.; Cod. Theod. 12, 1, 142 del 395.

diretto dei duumviri quinquennali, da quanto già soltanto poco più di un secolo dopo deduciamo dal lacunoso testo epigrafico di *Anxanum*, nel Sannio, forse il frammento di un albo⁷⁵, dove l'operazione è condotta per ordine del rettore provinciale, e ancora da quanto su questo solco successivamente viene normatizzato⁷⁶.

III. Epilogo

Del concetto (e dell'uso terminologico) di declino o sinonimi nello studio della tarda antichità è stata riaffermata la legittimità da Liebeschuetz, in un articolo apparso nello stesso anno della sua opera maggiore sulle città, della quale costituisce un importante corollario metodologico e storiografico (2001b). Non c'è nostalgia verso gli schemi ideali della storiografia "della decadenza" del mondo romano, né per altro verso alcuna concessione a odierni scenari di "clash of civilizations" di tipo huntingtoniano, dove pure tornano a comparire, con un buon carico di scorie tossiche, analisi sulle cause interne del decadimento morale e materiale dell'Occidente e sulla conseguente sua debolezza dinanzi alle minacce esterne⁷⁷. Ci sono invece riflessioni puntuali e toni pacati ma fermi nel denunciare quelle che gli appaiono sovrastrutture ideologiche alla base della formulazione dei problemi storici e dell'orientamento degli interessi scientifici⁷⁸. Desidero aggiungere il mio segnale di perplessità dinanzi alla *nouvelle vague* del relativismo culturale, fonte, nelle sue forme più estreme, di interpretazioni del passato e – ciò che non può non stare altrettanto a cuore – di prese di posizione nel presente di un dogmatismo e di un conformismo intellettuale allarmanti⁷⁹.

⁷⁵ Parla senza mezzi termini di album di Anxanum lo Chastagnol 1978, 39. Sull'iscrizione (CIL IX 2998) ho uno studio in preparazione.

⁷⁶ Nov. Maior. 7 § 18: i governatori devono obbligare i capi-decurioni e seniori delle città a rendere di dominio pubblico, all'occorrenza, liste municipali e albi con la composizione dei colleghi: *Inlustris sane et praecelsa magnificentia tua* [sc. del prefetto al pretorio Basilius] *omnium provinciarum rectores suis auctoritatibus admonebit, ut principales vel seniores urbium singularum tam curiarum quam reliquorum corporum albos, quos conscripsit vetustas, proferre compellant obnoxiorum familias sub confectione gestorum capitum sui periculo detegentes, ita ut quae statuta sunt edictis propositis in cunctorum notitiam perferantur.*

⁷⁷ Huntington e il tema della decadenza: 2000, 450-453; 464s. Il riconoscimento del peso di un «mondo a più civiltà» è per Huntington il presupposto perché l'asse Europa-USA sappia difendersi con adeguate strategie dalle eventuali minacce che possano venire alla sua supremazia politica e ai suoi interessi economici da diverse culture e stati in espansione (Islam, Paesi asiatici); la posizione di Huntington (il libro è uscito in lingua originale alcuni anni prima dell'11 settembre 2001, evento che ha poi dato vita a altre letture, talvolta tradottesi in forma di vere e proprie invettive apocalittiche, sulla incompatibilità fra le civiltà dell'Occidente cristiano e dei Paesi a religione musulmana) è di un parziale isolazionismo almeno nel senso che è severamente critica nei confronti della convinzione della «rilevanza universale della cultura occidentale» e nei confronti dell'interventismo negli affari dei paesi non-occidentali (Huntington 2000, p.es. 462), pretese immorali e irresponsabili in quanto potrebbero portare a una nuova guerra planetaria (Huntington 2000, 460-465).

⁷⁸ Liebeschuetz 2001b, 5-7, tratta il nesso fra rifiuto della possibile lettura della tarda antichità o di sue parti in termini di crisi e decadenza e influenza della contemporaneità; p.es. «English-speaking scholars as a rule study Late Antiquity for its own interest, but what they find interesting is inevitably influenced by the contemporary intellectual and political priorities. In as much as they have an ideology, most of these historians are multiculturalists...» (5s.). Un recente autorevole contributo al dibattito, di impostazione favorevole all'impiego del concetto di «trasformazione» perché neutro e privo di «riferimenti di valore», implicante un «atteggiamento di pluralismo culturale» ecc. è Delogu 1999 (le frasi virgolettate alle pagine 3 e 4). Una prospettiva concentrata a enfatizzare gli elementi di trasformazione mi pare evidente abbia contribuito non poco a formare le molecole nucleari dell'«esplosione di tardoantico» rilevata magistralmente da Giardina 1999. Il saggio di Delogu non è evocato da Liebeschuetz, che si occupa essenzialmente di storiografia anglofona, e non a torto se ad esempio ci spostiamo a leggere quanto scritto da uno studioso di cultura altoimperiale alla fine (ma una superfetazione, più che una conclusione) di un peraltro pregevole saggio introduttivo a una recentissima miscellanea sui Flavi; a proposito della violenza e del suo pubblico Boyle 2003, 67, denuncia: «Nor are spectatorial executions confined to the 'otherness' of Renaissance Europe. They take place regularly in many countries of the twenty-first century CE, including the USA, even if the number of the *spectatores* is sometimes restricted. But what the 'civilised' western world now has for its mass delectation is the erotic, murderous sadism of modern visual media, which do much and possibly enough to destabilise claims of moral and cultural difference (and superiority). If those claims rest on the proposed difference of the institutional provision of the pleasures of surrogate killing from the provision of those of actual killing, they may be thought to be less than convincing». Scrittura scarsamente controllata, linguaggio confuso, adeguato ai concetti che esprime (di cui si intuisce l'unilateralismo).

⁷⁹ Dentro di esso trovano riparo e poi fuoriescono convinzioni di antropologiche "differenze" da salvaguardare qualunque tipo di contenuto tali differenze abbiano; per la verità tali convinzioni a volte finiscono inconsapevolmente

Il complesso processo di mutamento cui andò incontro l'organizzazione politica e urbanistica della città tardoantica rappresentò dunque nello stesso momento il declino della città romana, visto come l'affievolirsi sino all'evanescenza (non senza inattese "riemersioni" e differenziazioni regionali nei tempi dei fenomeni in causa) di alcune delle sue componenti e strutture più caratterizzanti.

Sono nelle linee essenziali d'accordo con la parabola tracciata da Liebeschuetz dell'evoluzione del governo municipale in Occidente, con più rapidi tratti rispetto all'esame per l'Oriente, ma sempre alla luce di un mirabile spoglio di materiali. Intervengono a formare il quadro l'accresciuto ruolo dei rappresentanti del potere centrale in periferia, la nascita e lo sviluppo dell'autorità episcopale, l'emergere di nuove figure di notabili: ma nessuna di queste realtà seppe sostituirsi integralmente – né del resto era questo un suo obiettivo possibile – agli organismi curiali.

Rispetto allo studioso britannico, e ad altri studiosi, accentuerei un po' diversamente la questione della pressione del potere centrale, incarnata in primo luogo dai governatori, sulle città. A tal proposito ho cercato di ripensare quale sia stata l'effettiva incidenza dei governatori sulla vita delle città, da un lato in termini di erosione del potere decisionale e di gestione delle curie nei vari settori amministrativi (fiscalità, giustizia, ordine pubblico, archiviazione ecc.), dall'altro in termini di cedimento di prestigio individuale e collettivo dei tradizionali ceti dirigenti, ciò che avrebbe avuto più generali conseguenze – come di solito si ritiene – sull'evoluzione (declino/trasformazioni) delle istituzioni civiche e sullo stesso assetto dell'edilizia urbana. Mi è parso che in definitiva non si debba escludere né che i curiali abbiano saputo adattarsi alla sostanziale perdita della direzione della città, per riproporsi come indispensabili a altri livelli, né che almeno per certi aspetti l'accresciuto controllo sulla periferia desse un po' di vigore ai toni della vita civica (non solo delle metropoli provinciali). La funzione di spartiaque avuta, per quest'ordine di problemi, dalla riforma diocleziana, alla quale ci si riferisce anche se in modo non sempre esplicito come rilevante fattore di cambiamento rispetto a una situazione di discreta autonomia e vitalità precedente, è forse sopravvalutata. Un'immagine *ab origine* a tinte troppo nette, o troppo fosche, renderebbe francamente problematico giustificare perché talora persino tre secoli dopo, nel VI secolo avanzato, al di là della varietà della geografia politica, e con tutti gli eventuali conflitti di competenze che potevano determinarsi, le città occidentali – e le loro curie – mantengono responsabilità fiscali e soprattutto notarili abbastanza significative (quantunque la ricchezza di base e la considerazione sociale di cui godevano fossero senza dubbio assai diminuite)⁸⁰. La questione d'altra parte, potrebbe essere osservata anche con un'inversione dell'ordine dei fattori, come intuito da Jones: anche pregresse serie difficoltà avrebbero potuto lasciare spazio all'ingerenza delle autorità provinciali – quando non renderla necessaria⁸¹.

coll'assumere i tratti meno nobili del gusto, o del riflesso, per l'esotismo, come acutamente osserva Khaled Fouad Allam in un intervento su La Repubblica del 10 gennaio 2004 ("Il mondo arabo, le libertà e lo specchio dell'Occidente": non sapendo aiutare il mondo arabo a trovare nuove strade politiche l'Europa «si è rifugiata in un culturalismo che tende a riproporre i vecchi schemi dell'esotismo»). Per il dibattito sugli eventi che ci angosciano e i fenomeni di lungo corso che pongono al mondo occidentale tanti dilemmi, restano sorprendentemente efficaci alcune pagine di Braudel su cui molti potrebbero utilmente meditare (mi riferisco a Braudel 1966, 124-130: per chi usasse l'edizione originale le pagine sono tratte dal cap. 4 della seconda parte); incentrato sulla necessità di una piena reciprocità di apertura fra culture è anche il saggio, istruttivo nella sua semplicità, di A. Maalouf da cui è tratta la citazione che ho scelto di porre in epigrafe al presente lavoro.

⁸⁰ Per richiamare un esempio, Ward Perkins 1998, 376, afferma che i curiali già nel IV secolo avevano perso «much of their power and status». Sottolineo quel «much», perché non è chiaro quale sia per Ward-Perkins (a parte una vaga indicazione a un raffronto coi secoli precedenti) il parametro anche cronologico di riferimento, e in particolare come a suo avviso abbia inciso il riassetto diocleziano. Sia nella trattazione di Liebeschuetz 2001a sia nel corso del presente lavoro, piuttosto disseminati, si trovano gli estremi delle fonti occidentali relative al mantenimento di competenze curiali nel VI secolo; si veda anche sotto n. 84.

⁸¹ Jones 1964, 757s.; anche Liebeschuetz 1992, 30. Per altro verso, tendo ad aderire all'idea che la sostanziale fine dell'epigrafia onoraria pubblica relativa agli amministratori civili non sia imputabile soltanto a un fatto di "costume" nel modo di comunicare e che abbia dunque rispecchiato una crisi. Un elemento sul quale invito a ripensare è il rapporto fra attestazioni epigrafiche e dinamicità cittadina (nel IV secolo), nel tentativo di comparare Italia suburbicaria e Italia "Annonaria": in questo senso oggi riporrei i termini del problema, senza dubbio molto difficile, più o meno come in Cecconi 1994, 177-181. Si veda inoltre *supra* n. 19. *Contra*, insieme a altri, Liebeschuetz 2001a, 16; 94s.

Per l'altro principale argomento affrontato in questa sede la prospettiva di Liebeschuetz è condivisibile. Raffrontando Oriente e Occidente, egli vede scansioni cronologiche differenti nell'ambito di un'analogia di flusso storico, riconosce il maggiore conservativismo occidentale e italico in particolare, ma va al sodo della questione quando parla del fatto che a un certo punto i curiali «no longer were *the* civic authority»⁸². Io al massimo avrei una piccola riserva di ordine lessicale, circa l'opportunità di impiegare la formula di governo civico «post-curiale», per un minimo di ambiguità che essa contiene: giacché nel contesto del governo locale non si è mai arrivati a un'incontrastata egemonia o a una sostituzione integrale dei nuovi notabili a spese di una ben distinta (un dato, questo delle identità, non sempre chiaro dalle fonti) organizzazione curiale. Il sistema delle magistrature e dei *munera* corrispondenti rimase a lungo nell'ottica dei poteri pubblici un punto di riferimento ideale, come è stato delineato di recente per l'Africa giustiniana⁸³. D'altra parte, lasciando tracce più marcate dal V secolo, esso sembra conoscere una semplificazione rispetto alla sua antica articolazione e insieme, come abbiamo visto, di ridefinizione di responsabilità assunte in modo non sempre ben formalizzato da figure politiche e gruppi sociali emergenti, da istanze di matrice romana e ufficiali scelti dai sovrani goti. Tale fenomeno manterrà tutta la sua evidenza anche successivamente⁸⁴.

⁸² La citazione nel testo (Liebeschuetz 2001a, 126) fa riferimento all'Italia ostrogota (ma evidentemente potrebbe applicarsi a altre realtà statuali), dove *la* autorità diventa il *comes civitatis*; interessante è l'obbedienza richiesta agli *honorati* ai possessori e ai curiali nella *Formula honoratis possessoribus et curialibus de comitiva supra scripta* (Cassiod. Var. 7, 27): *Utile est unum semper eligere, cui reliqui debeant oboedire, quia, si voluntas diversorum vaga relinquitur, confusio culparum amica generatur. Itaque civitatis vestrae comitivam per indictionem illam nos illi largitos fuisse noveritis, cui saluberrimam parientiam commodate*. Sul potere del *comes civitatis* nel regno burgundo vd. Avit. ep. 55 (Shanzer/Wood 2002, 291-294, con utili osservazioni).

⁸³ Da Yves Modéran (1996, spec. 97 e 99) sulla base di un'epigrafe di Cululis, dove si nominano *censura, status, cives, ius, moenia, fastus*; in particolare censura e fasti: avrebbero indicato funzioni ancora presenti e fondanti l'ideologia della città dell'Africa del VI secolo, quelle destinate a compilare per l'*album* municipale le liste magistratuali; cf. sopra n. 24. Per l'ideologia giustiniana secondo cui lo stato cittadino è privilegio vd. anche la trasformazione di una *polis* nella Byzacena di un luogo che gli indigeni chiamavano Caput Vada: Modéran 1996, 104s. (fonte il De aedificiis di Procopio, 6, 6). Gregorio di Tours ci fornisce in un celebre passaggio della sua *Historia Francorum* (3, 19) una bella rappresentazione dell'idea materiale di città della tarda antichità avanzata. Di Digione descrive la posizione favorevole e la ricchezza agricola, le torri e le mura, le porte. Pierre Riché ritiene che Gregorio si sia rifatto in primo luogo «à la ville décrite dans l'Apocalypse avec ses portes et ses tours». Egli coglie qui incontestabili indizi del mantenimento della «civilisation urbaine». Aggiungerei come dato di interesse il fatto che l'autore cristiano si stupisce che il centro non abbia ai suoi tempi la qualifica di *civitas* e «rispettosamente» la chiami prima *locus* e poi *castrum*: la sua frase *cur non civitas dicta sit, ignoro* potrebbe alludere all'esistenza di un elenco ufficiale, amministrativo, delle città franche (a somiglianza di quanto sappiamo esisteva in epoca imperiale). Il brano è citato per intero da Riché 1996, 186; cf. Ward-Perkins 1998, 373.

⁸⁴ Menzione di *magistratus* p.es. in Nov. Val. 15 § 4. Le testimonianze di magistrati municipali tradizionali nell'*Edictum Theoderici* (con menzione persino di *duumviri vel quinquennales* e di *duumviri quinquennales* rispettivamente in 52 e 53) sono sopravvivenze interessanti, quantunque ci siano incertezze sullo sfondo geopolitico al quale si riferiscono, specialmente secondo la tesi (tesi tutt'altro che accolta unanimemente) di Vismara 1987, 1-338, che «sottrae» la raccolta all'Italia; vi sono lunghissimi silenzi e sorprendenti riemersioni di istituzioni municipali in documenti isolati (penso ai papiri ravennati pubblicati da Tjäder, che riguardano non solo Ravenna ma per esempio anche Faenza dove nel 540 è ricordato un *magistratus quinquennalis* e la curia: Pap. Ital. 31 II 6). Preoccupazione per il degrado delle cariche municipali e anche dei *defensores* è manifestata p.es. da Cod. Theod. 8, 12, 8 e Cod. Iust. 8, 53, 30: leggi orientali, che rispondono però a una crisi certamente ben presente anche nell'Occidente, cf. Jacques, 1990, 241s. Così una miniera di notizie come le *Variae* di Cassiodoro, documento unico nel suo genere, fanno rilevare l'assenza sostanziale di un impianto magistratuale civico (il che non significa assenza di un assetto di curia) mentre ci sono allusioni al permanere dei *munera*. Curatori e principali nella prima metà del VI secolo sono male attestati: però cf. Camodeca cit. sopra n. 33; un caso di *curator rei publicae* di origine gota sembra essere il *vir sublimis* Gudila: CIL XI 268; *formula curatoris civitatis*: Cassiod. Var. 7, 12; a prendere alla lettera questa formula la carica sopravviveva e anzi avrebbe avuto fra l'altro il compito di *gubernare laudabiles ordines curiae*. AE 1991, 864 è epitafio (quasi certamente di VI secolo) di un *v(ir) s(pectabilis)*, con menzione mal contestualizzabile della *curia Comensis*; l'*ordo comensium* è menzionato in Ambr. ep. 5 (CSEL 82, 1). A proposito dei vari gruppi dirigenti delle *civitates* (e dell'ordine delle precedenze fra *possessores* e curiali) Tabata 2002, 35 invita a riflettere su Cassiod. Var. 9, 4 dove un *curialis* sarebbe punitivamente inserito da Atalarico fra i *possessores*; il passo però non è chiaro sulla natura del declassamento. Sui curiali come riscossori delle imposte (e responsabili patrimonialmente dei mancati introiti) vd. Cassiod. Var. 1, 19, 2; 2, 25, 2; 2, 29, 4; 9, 2.

Ho tralasciato l'evoluzione che condusse, con una accentuata militarizzazione della società cittadina, alla decomposizione e alla irriconoscibilità degli organismi provinciali⁸⁵. Le forme di questa disaggregazione assumeva connotati molteplici con l'inserimento di nuovi attori, a seguito dei diversi eventi politico-militari e sviluppi amministrativi: nella Gallia e poi nella Spagna visigota, nell'Africa settentrionale e nell'Italia bizantina⁸⁶.

Voglio evocare, da ultimo, il fatto che il settore giudiziario è probabilmente quello nel quale più tangibile è il declino dell'autogoverno municipale. C'è un vasto silenzio, per buona parte della tarda antichità, sul ruolo dei tribunali cittadini – sessioni con emissione di sentenze – presieduti da cariche o giurì appartenenti alla dirigenza locale⁸⁷. Si ha insomma l'impressione che le persistenze dei magistrati tradizionali – persistenze testimoniate in modo certo non eclatante – non abbiano implicato il permanere di attribuzioni giurisdizionali per ridotte che fossero state: un ruolo inglobato da una serie di fori alternativi, quello governatoriale, quello del *defensor*, quello dei *comites civitatum*. Sin dal IV secolo sappiamo dell'*audientia* episcopale⁸⁸. In talune circostanze – e mi riferisco in particolare alle cosiddette *causae liberales*, quelle cioè che decidevano sullo status individuale delle persone – i tribunali dei vescovi assorbivano poteri nel passato alto e medio imperiale affidati a entità sovramunicipali, come i pretori o i presidi di provincia⁸⁹. Competenze e procedure che si intrecciano, dai movimenti desultorii, vischiosità dei processi politico-amministrativi. Itinerario di crisi e trasformazioni, sino alla genesi della città post-romana⁹⁰.

⁸⁵ Cecconi 1998, 150-152. Anche la carica di governatore aveva da molto tempo subito un declino di attribuzioni e di importanza nell'economia delle carriere pubbliche; sul rapporto città/provincia cf. Dagrón 1987, 155: il vescovo tiene relazioni politiche col centro che consentono alla città di scavalcare la provincia; Cracco 1987, 150: la città riguadagna terreno rispetto alle altre ripartizioni territoriali (ma sul rapporto non necessariamente antagonistico e inconciliabile fra livello cittadino e provinciale vd. Cecconi 1994, 100-101); Liebeschuetz 2001a, 156.

⁸⁶ Nella Spagna visigota, dai canoni conciliari sentiamo parlare ormai di *iudices locorum* o simili, titolo di funzione che poco ha a che fare col governatore di provincia: Vives 1963, 131: essi presenzino ai sinodi per capire come si tratta *cum populis* senza opprimerli; Vives 1963, 129s. (*i. territorii*); Vives 1963, 152s. (*i. puniscono disordini sessuali*). Governatori sopravvissuti ma già precocemente surclassati dagli ufficiali regi nelle città nella Gallia visigota: Liebeschuetz 1992, 20; cf. Harries 2001, 45: «barbarian kings progressively appropriated the functions of the Roman *iudices* (governors-cum-judges) in the territories they controlled». Accostare *iudices* (o *iudices territorii*, *iudices locorum* ecc.) nominati nelle fonti più tarde a cariche riconoscibili è di solito impresa complicata: cf. già Nov. Mai. 2, § 2 l. 54; inoltre Gregorio Magno ep. 9, 105 (*iudices rei publicae* ordinano a mercanti ebrei napoletani acquisto di schiavi in Francia); Liebeschuetz 2001a, 128 n. 165; Jill Harries, loc. cit., in quelli menzionati dal Codice Euriciano (dunque Gallia gotica) vi vede dei potenti locali, anche barbari, che dirigevano arbitrati: resta il fatto che sono in sostanza giudici cittadini e del territorio circostante. A quanto si deduce anche da documenti come il *de fisco barcinonensi* sorgono distretti fiscali di dimensioni inferiori a una provincia ma comprendenti le aliquote di una serie di altre città (Liebeschuetz 2001a, 134s.). Così nell'Africa settentrionale dopo la riconquista l'emergere di principati berberi riduce diverse delle province antiche a pochi isolati insediamenti urbani, nell'Italia bizantina prendono campo governatori militari con capacità di intervento altamente flessibili, talvolta interscambiabili con quelle del vescovo, ma niente affatto esclusivamente militari. Essi operano a livello cittadino come *magistri militum*, *tribuni*, *chartularii*.

⁸⁷ Intendo riferirmi alla tenuta di processi con emissione di sentenze, non dunque alle funzioni definite da Jones 1964, 761 «quasi giudiziarie» quali le autentiche, registrazione di atti ecc. Qualche debole attestazione: Cod. Theod. 8, 5, 1 (del 315): i magistrati municipali come supplenti del giudice provinciale; ancora Cod. Theod. 8, 12, 3 (323 Seeck): ipotesi di sostituzione del medesimo da parte dei *curatores* o dei *municipales civitatis*. Ma siamo nel primo caso nella fase precedente l'eventuale affare giudiziario, ovvero all'arresto del contravventore, nel secondo caso siamo al limite fra affare giudiziario e questione notarile. Più significativo forse Cassiod. Var. 8, 31 e i *negotia Spoletinorum*, con allusioni al tribunale locale senza chiarire chi fossero i giudici; cf. Lepelley, 1990, 40s.

⁸⁸ Bibliografia citata alla n. 45.

⁸⁹ Vismara 1995. Un aspetto vicino è la gestione dei carceri, per la quale pure i vescovi possono svolgere funzioni di supervisorie significative: Soraci 2001, 597 con n. 259.

⁹⁰ Il titolo di questa ricerca ricalca quello del primo volume dedicato alla tarda antichità nella Storia di Roma (Einaudi); l'uso del plurale è anche nel mio caso deliberato; credere, con Liebeschuetz, che si possa parlare, in termini asettici, di un «decline and fall», di una parabola complessiva che condusse alla scomparsa della città romana (e ovviamente non della città *tout-court*), non esclude, al contrario impone, che vi debba essere consapevolezza del fatto che per diversi aspetti caratterizzanti essa conobbe un percorso non rettilineo, fatto di arretramento e crescita, di «crises et redressements» (cf. le notazioni di Carrié 1999, 9, relative non alla città, per la quale non crediamo comunque lo studioso francese impiegherebbe categorie gibboniane, ma all'impero romano nel suo insieme).

Bibliografia

- Alföldy, G., *Die Römischen Inschriften von Tarraco*, Berlin 1975
- Arce, J., *El último siglo de la España romana (284-409)*, Madrid 1982
- Arce, J., *La penisola iberica*, in *Storia di Roma*, 3. II. L'età tardoantica. I luoghi e le culture, Torino 1993, 367-404
- Arce, J., *Las ciudades*, in R. Teja (Ed.), *La Hispania del siglo IV. Administración, economía, sociedad, cristianización*, Bari 2002, 41-58
- Ariño Gil, E./Diáz, P.C., *El campo: propiedad y explotación de la tierra*, in R. Teja (ed.), *La Hispania del siglo IV. Administración, economía, sociedad, cristianización*, Bari 2002, 59-96
- Arthur, P., *La città in Italia Meridionale in età tardoantica: riflessioni intorno alle evidenze materiali*, in *L'Italia Meridionale in età tardoantica (Atti del XXXVIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto, 2-6 ottobre 1998)*, Taranto 1999, 167-200
- Ausbüttel, F.M., *Die Curialen und Stadtmagistrate Ravennas im spätantiken Italien*, ZPE 67, 1987, 207-214
- Ausbüttel, F.M., *Die Verwaltung der Städte und Provinzen im spätantiken Italien*, Frankfurt 1988
- Baldini Lippolis, I., *L'edilizia abitativa urbana in Italia meridionale tra IV e VI secolo*, CCRB 42, 1995, 17-46
- Beaujard, B., *L'évêque dans la cité en Gaule aux V^e et VI^e siècles*, in Lepelley 1996, 127-145
- Ben Abed, A./Duval, N., *Carthage, capitale du royaume et les villes de Tunisie à l'époque vandale*, in G. Ripoll (ed.), *Sedes Regiae in la Hispania de la Antigüedad tardía*, Barcelona 2000, 162-218
- Boyle, A.J., *Introduction: Reading Flavian Rome*, in A.J. Boyle/J.W. Dominik, *Flavian Rome: Culture, image, text*, Leiden-Boston 2003, 1-67
- Bradbury, S., *Severus of Minorca: Letter on the Conversion of the Jews*, Oxford 1996
- Brogio, G.P., *Castra tardo antichi (IV-metà VI)*, in R. Francovich/G. Noyé (edd.), *La Storia dell'Alto Medioevo italiano (VI-X secolo) alla luce dell'archeologia (Convegno Internazionale, Siena 2-6 dicembre 1992)*, Firenze 1994, 151-158
- Brown, P., *Il culto dei santi*, trad. it. Torino 1983
- Brown, P., *Power and Persuasion in Late Antiquity: towards a Christian Empire*, Madison 1992
- Brown, P., *Povert  e leadership nel tardo impero romano*, trad. it. Roma-Bari 2003
- Brown, T.S., *Gentlemen and Officers. Imperial Administration and Aristocratic Power in Byzantine Italy A.D. 554-800*, Rome 1984
- Caillet, J.-P., *La transformation en Eglise d'édifices publics et de temples à la fin de l'antiquité*, in Lepelley 1996, 191-211
- Camodeca, G., *Istituzioni e società*, in G. Pescatori Colucci (ed.), *L'Irpinia antica, storia illustrata di Avellino e dell'Irpinia, I, Pratola Serra (AV) 1996*, 177-192
- Carri , J.-M., *Introduction: « Bas-Empire » ou « Antiquité Tardive » ?*, in J.-M. Carri /A. Rousselle, *L'Empire romain en mutation, d s S v res   Constantin 192-337* Paris 1999, 9-25
- Carri , J.-M., *Les associations professionnelles   l' poque tardive : entre munus et convivialit *, in J.-M. Carri /R. Lizzi ( d.) *«Humana sapit»*.  tudes d'antiquit  tardive offertes   Lellia Cracco Ruggini, Turnhout 2002, 309-332
- Cecconi, G.A., *Tradizione e novit  nei meccanismi dell'resazione tributaria (Italia, V secolo d.C.)*, AFLS 14, 35-49
- Cecconi, G.A., *Governo imperiale e  lites dirigenti nell'Italia tardoantica. Problemi di storia politico-amministrativa (270-476 d.C.)*, Como 1994
- Cecconi, G.A., *I governatori delle province italiche*, AntTard 6, 1998, 149-179
- Cecconi, G.A., *Donatismo e antidonatismo in Agostino alla luce dei sermoni "Dolbeau"*, in K. Khanoussi/P. Ruggeri/C. Vismara, *L'Africa Romana (Atti del XIII convegno di studio, Djerba, 10-13 dicembre 1998)*, Roma 2000, 1819-1835
- Cecconi, G.A., *Commento storico al libro II dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa-Roma 2002
- Chastagnol, A., *L'album municipal de Tingad*, Bonn 1978

- Christie, N./Loseby, S.T. (Eds.), *Towns in Transition: Urban Evolution in Late Antiquity and Early Middle Ages*, Aldershot-Brookfield 1996
- Cimma, M.R., *L'episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano*, Torino 1989
- Claude, D., *Die byzantinische Stadt im 6. Jahrhundert*, München 1969
- Cracco Ruggini, L., *La città romana dell'età imperiale*, in P. Rossi (ed.), *Modelli di città. Strutture e funzioni politiche*, Torino 1987, 127-152
- Dagron, G., *La città bizantina*, in P. Rossi (ed.), *Modelli di città. Strutture e funzioni politiche*, Torino 1987, 153-XXX
- De Ligt, L., *Fair and Markets in the Roman Empire. Economic and Social Aspects of Periodic Trade in a Pre-Industrial Society*, Amsterdam 1993
- Delmaire, R., *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV^e au VI^e siècle*, Rome 1989
- Delogu, P., *Trasformazione, estenuazione, periodizzazione. Strumenti concettuali per la fine dell'antichità*, *MediterrAnt* 2, 1999, 3-17
- Delogu, P. (ed.), *Le invasioni barbariche nel meridione dell'impero: Visigoti, Vandali, Ostrogoti (Atti del Convegno di Cosenza, 24-26 luglio 1998)*, Soveria Mannelli 2001
- Durliat, J., *Evêque et administration municipale au VII^e siècle*, in *Lepelley* 1996, 273-286
- Falkenhausen, V. von, *Die Städte im byzantinischen Italien*, *MEFRM* 101, 1989, 401-464
- Fentress, E., *La Mauretania*, in *Storia di Roma*, 3. II. *L'età tardoantica. I luoghi e le culture*, Torino, 1993, 367-378
- Février, P.-A., *Permanence et discontinuité dans le réseau urbain de la Gaule Méridionale*, in P.-M. Duval/E. Frézouls (éd.), *Thèmes de recherches sur les villes antiques d'Occidente (Colloque Int. CNRS, Strasbourg 1^{er}-4 octobre 1971)*, Paris 1977
- Février, P.-A., *Vetera et nova: le poids du passé, les germes de l'avenir, III^e-VI^e siècle*, in G. Duby (éd.), *Histoire de la France urbaine. 1 La ville antique. Des origines au IX^e siècle*, Paris 1980, 393-563
- Frakes, R.M., *Contra potentium iniurias: the Defensor Civitatis and Late Roman Justice*, München 2001
- Fuentes Domínguez, A., *Aproximación a la ciudad hispana de los siglos IV y V d.C.*, in L. García Moreno/S. Rascón Marqués (Eds.), *Complutum y las ciudades hispanas en la Antigüedad Tardía (Actas del I Encuentro «Hispania en la Antigüedad Tardía»*, Alcalá de Henares, 16 de octubre 1996), *Acta Antiqua Complutensia* 1, Alcalá de Henares 1999, 25-50
- Ghedini, F., *L'Africa Proconsolare*, in *Storia di Roma*, 3. II. *L'età tardoantica. I luoghi e le culture*, Torino 1993, 309-325
- Giardina, A., *Esplosione di tardoantico*, *StudStor* 40, 1999, 157-180
- Ginzburg, C., *La conversione degli ebrei di Minorca (417-418)*, *Quaderni Storici* 27, 1992, 277-289
- Goddard, C., *Les formes festives de l'allégeance au Prince en Italie centrale, sous le règne de Constantin: un suicide religieux ?*, *MEFRA* 114, 2002, 1025-1088
- Goudineau, Ch./Février, P.A./Fixot, M., *Le réseau urbain*, in G. Duby (éd.), *Histoire de la France urbaine. 1 La ville antique. Des origines au IX^e siècle*, Paris 1980, 71-137
- Grelle, F., *Canosa romana*, Roma 1993
- Grelle, F., *Ordinamento provinciale e organizzazione locale nell'Italia meridionale*, in *L'Italia Meridionale in età tardoantica (Atti del XXXVIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto, 2-6 ottobre 1998)*, Taranto 1999, 115-139
- Harries, J., *Not the Theodosian Code: Euric's Law and the Late Fifth Century Gaul*, in R.W. Mathisen/D. Shanzer (eds.), *Society and Culture in Late Antique Gaul*, Aldershot-Burlington USA 2001, 39-51
- Hortskotte, H., *Die principales des spätrömischen Dekurionenrates*, *ZPE* 130, 2000, 272-278
- Huntington, S.P., *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*, trad. it. Milano 2000
- Jacques, F., *Les cités de l'Occident romain. Du 1^{er} siècle avant J.-C. au VI^e siècle après J.-C.*, Paris 1990

- Jacques, F./Scheid, J., *Rome et l'intégration de l'Empire 44 av. J.-C.-260 ap. J.-C.*, I. Les structures de l'empire romain, Paris 1990
- Jones, A.H.M., *The Later Roman Empire 284-602*, 3 vols., Oxford
- Keay, S., *Tarraco in Late Antiquity*, in Christie/Loseby 1996, 18-44
- Klingshirn, W., *Caesarus of Arles and the Ransoming of Captives in Sub-Roman Gaul*, *JRS* 75, 1985, 183-203
- Kotula, T., *Les principales d'Afrique. Étude sur l'élite municipale nord-africaine au Bas-Empire romain*, Wrocław 1982
- Krause, J.-U., *Spätantike Patronatsformen im Westen des Römischen Reiches*, München 1987 (= Krause 1987a)
- Krause, J.-U., *Das spätantike Städtepatronat*, *Chiron* 17, 1987, 1-80 (= Krause 1987b)
- Kulikowski, M., *The Interdependence of Town and Country in Late Antique Spain*, in T.S. Burns/J.W. Eadie (eds.), *Urban Centers and Rural Contexts in Late Antiquity*, East Lansing, Michigan 2001, 147-161
- Lambertini, R., *La codificazione di Alarico II*, Torino 1990
- Lebecq, S., *Le devenir économique de la cité dans la Gaule des V^e-IX^e siècles*, in Lepelley 1996, 287-309
- Lepelley, C., *Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire*, I, Paris 1979, II, Paris 1981
- Lepelley, C., *Un éloge nostalgique de la cité classique dans les *Variae* de Cassiodore (VIII 31; MGH, AA, p. 259-260)*, in M. Sot (éd.), *Haut Moyen Age, culture, éducation et société. Études offertes à Pierre Riché*, Paris 1990, 33-47
- Lepelley, C., (éd.), *La fin de la cité antique et le début de la cité médiévale. De la fin du III^e siècle à l'avènement de Charlemagne*, Bari 1996
- Lepelley, C., *Témoignages épigraphiques sur le contrôle des finances municipales par les gouverneurs à partir du règne de Dioclétien*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente (Actes de la X^e rencontre épigraphique franco-italienne, Roma 1996)*, Rome 1999, 235-247
- Lewin, A., *Assemblee popolari e lotta politica nelle città dell'impero romano*, Firenze 1995
- Lewin, A., *Urban public building from Constantine to Julian: the epigraphic evidence*, in L. Lavan (ed.), *Recent Research in Late-Antique Urbanism, JRA-Supplementary Series 42*, Portsmouth-Rhode Island 2001, 27-37
- Liebeschuetz, W., *Antioch: City and Imperial Administration in the Later Roman Empire*, Oxford 1972
- Liebeschuetz, W., *The end of the ancient city*, in J. Rich (ed.), *The city in late antiquity*, London-New York 1992, 1-49
- Liebeschuetz, W., *The decline and fall of the roman city*, Oxford 2001 (= Liebeschuetz 2001a)
- Liebeschuetz, W., *Late Antiquity and the Concept of Decline. An Anglo-American Model of Late Antique Studies*, *Nottingham Medieval Studies* 45, 2001, 1-11 (= Liebeschuetz 2001b)
- Loseby, S.T., *Arles in Late Antiquity: Gallula Roma Arelas and urbs Genesii*, in Christie/Loseby 1996, 45-70
- MacMullen, R., *Soldier and Civilian in the Later Roman Empire*, Cambridge Mass. 1963
- Manganaro, G., *Epigrafi frammentarie di Catania*, *Kokalos* 5, 1959, 145-158
- Mannino, V., *Ricerche sul "defensor civitatis"*, Milano 1984
- Matthews, J., *Interpreting the interpretations of the Breviarium*, in R. Mathisen (ed.), *Law, Society and Authority during Late Antiquity*, Oxford 2001, 11-32
- Maymó i Capdevila, P., *El obispo como autoridad ciudadana y las irrupciones germanicas en el Occidente latino durante el siglo V*, in *Vescovi e pastori in età teodosiana. In occasione del XVI centenario della consacrazione episcopale di S. Agostino, 396-1996 (XV Incontro di studiosi di antichità cristiana, Roma, 8-11 maggio 1996)*, II, Roma 1997, 551-558
- Mazzarino, S., *Aspetti sociali del quarto secolo*, Roma 1951
- Митрев, Г./Тараков, Т., *Civitas Heraclaeotarum. Ивооткрит епиграфски паметник с името на античния град при Рупите, Петричко*, *АРХЕОЛОГИЯ* 43, 25-32 (riass. ingl.: Mitrev,

- G./Tarakov, T., A New Epigraphic Inscription Indicating the Name of the Ancient City near the Village of Rupite, Petrich region, *Archeologia- Sofia* 43, 31-32 = Mitrev/Tarakov 2002)
- Modéran, Y., La renaissance des cités dans l'Afrique du VI^e siècle d'après une inscription récemment publiée, in Lepelley 1996, 85-114
- Palme, B., Die officia der Statthalter in der Spätantike. Forschungsstand und Perspektiven, *AntTard* 7, 1999, 85-133
- Palol, P. de, Transformaciones urbanas en Hispania durante el Bajo Imperio: los ejemplos de Barcino, Tarraco y Clunia. Transcendencia del modelo en época visigoda: Toledo, in Felix Temporis Reparatio (Atti del Convegno Archeologico Internazionale: "Milano capitale dell'Impero Romano"), Milano 1992, 381-394
- Pelletier, A., Vienne gallo-romaine au Bas-Empire, 275-468 après J.-C., Lyon 1974
- Pellizzari, A., Commento storico al libro III dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco, Pisa-Roma 1998
- Pergami F., Sulla istituzione del defensor civitatis, *SDHI* 61, 1995, 413-431
- Pietri, L., La ville de Tours du IV^e au VI^e siècle: naissance d'une cité chrétienne, Rome 1983
- Rabello, A.M., Gli ebrei nella Spagna romana e ariano-visigota, *AARC* 4, 1981, 807-839
- Raikas, K.K., Audientia episcopalis: Problematik zwischen Staat und Kirche bei Augustin, *Augustinianum* 37, 1997, 459-481
- Riché, P., La survivance des écoles publiques en Gaule au V^e siècle, *Le Moyen Age* 63, 1957, 421-436
- Riché, P., Éducation et culture dans l'Occident barbare, 6^e et 7^e siècle, Paris 1962
- Riché, P., L'enseignement du droit en Gaule du VI^e au XI^e siècle, *Ius Romani Medii Aevi*, 1.5b, 1965, 1-21
- Riché, P., La représentation de la ville dans les textes littéraires du V^e au IX^e siècle, in Lepelley 1996, 183-190
- Ripoll, G., Sedes Regiae en la Hispania de la Antigüedad tardía, in G. Ripoll/J.M. Gurt (eds.), *Sedes Regiae en la Hispania de la Antigüedad tardía*, Barcelona 2000, 371-399
- Roda, S., Commento storico al libro IX dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco, Pisa 1981
- Rouche, M., L'Aquitaine des Wisigoths aux Arabes, 418-781, Paris 1979
- Shanzer, D./Wood, I. (eds.), *Avitus of Vienne. Letters and Selected Prose* (Translated with an introduction and notes), Liverpool 2002
- Soraci, R., Il curialato nella legislazione di Onorio, *AARC* 13 (Convegno Int. in memoria di A. Chastagnol), 2001, 537-604
- Tabata, K., Le città dell'Italia nel VI secolo d.C., Diss. Pisa 2002 (dattil.)
- Taller Escola d'Arqueologia, Un Abocador del Segle V d.C. en el Fòrum Provincial de Tàrraco, Tarragona 1989 (= TED'A)
- Ubiña, J.F., La Iglesia y la formación de la jerarquía eclesiástica, in R. Teja (ed.), *La Hispania del siglo IV. Administración, economía, sociedad, cristianización*, Bari 2002, 161-203
- Vera, D., Commento storico alle Relationes di Q. Aurelio Simmaco, Pisa 1981
- Vismara, G., Edictum Theoderici, in *Scritti di storia giuridica*, I. Fonti del diritto nei regni germanici, Milano 1987
- Vismara, G., La giurisdizione civile dei vescovi, Milano 1995 (= Vismara 1995a)
- Vismara, G., Le causae liberales nel tribunale di Agostino vescovo di Ippona, *SDHI* 61, 1995, 365-372 (= Vismara 1995b)
- Vittinghoff, F., Zur Entwicklung der städtischen Selbstverwaltung. Einige kritische Anmerkungen, in F. Vittinghoff (Hg.), *Stadt und Herrschaft. Römische Kaiserzeit und Hohes Mittelalter*, München 1982, 107-146, riprodotto in W. Eck (Hg.), *Civitas Romana. Stadt und politisch-soziale Integration im Imperium Romanum der Kaiserzeit*, Stuttgart 1994, 218-249 (= Vittinghoff 1994)
- Vives, J., *Concilios visigóticos e hispano-romanos*, Barcelona-Madrid 1963
- Voci, P., Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero, Padova 1989
- Volpe, G., Paesaggi della Puglia tardoantica, in *L'Italia Meridionale in età tardoantica* (Atti del XXXVIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto, 2-6 ottobre 1998), Taranto 1999, 267-321

- Ward-Perkins, B., Urban Continuity?, in Christie/Loseby 1996, 4-17
- Ward-Perkins, B., The Cities, in Cambridge Ancient History 13, 1998, 371-410
- Whittow, M., Ruling the Late Roman and Early Byzantine City, P&P, 129, 1990, 3-29
- Wickham, Ch., Italy and the early Middle Ages, in K. Randsborg (ed.), The Birth of Europe: Archaeology and Social Development in the First Millennium, ARID Suppl. 16, Rome 1989, 140-151
- Wickham, Ch., Early medieval archaeology in Italy: the last twenty years, Archeologia Medievale 26, 1999, 7-20
- Wood, I., The Merovingian Kingdoms 450-751, Harlow 1994